

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 79

Anno 41

27 agosto 2010

N. 111

PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED
ABROGAZIONI DEGLI STATUTI DI

COMUNE DI FERRARA

COMUNE DI SANTA SOFIA (FORLÌ-CESENA)

COMUNE DI FERRARA

STATUTO

(Modificato all'art. 69 con atto C.C. del 20/7/2007, n° 21/61081 e agli artt. 10 e 19 con atto C.C. del 15/2/2010, n° 11/2611-10)

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Principi e Finalità
- Art. 2 - Territorio, Sede ed Emblemi Comunali
- Art. 3 - Autonomia Statutaria e Regolamentare
- Art. 4 - Finalità e Funzioni

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

- Art. 5 - Organi del Comune

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 6 - Il Consiglio Comunale
- Art. 7 - Funzionamento del Consiglio Comunale
- Art. 8 - Prima seduta del Consiglio Comunale
- Art. 9 - Adempimenti della prima seduta
- Art. 10 - Elezione, durata in carica e surroga del/della Presidente, del/della Vice Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 11 - Presidenza del Consiglio comunale
- Art. 12 - Linee programmatiche del mandato
- Art. 13 - Partecipazione del Consiglio comunale alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche
- Art. 14 - Le Consigliere e i Consiglieri comunali
- Art. 15 - Decadenza dei Consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale
- Art. 16 - Conferenza dei/delle Presidenti dei Gruppi consiliari
- Art. 17 - Commissioni consiliari
- Art. 18 - Esercizio della potestà regolamentare
- Art. 19 - Commissione per lo Statuto e per il regolamento del Consiglio comunale

CAPO II SINDACO E GIUNTA

- Art. 20 - Il Sindaco
- Art. 21 - Competenza del Sindaco
- Art. 22 - Cessazione dalla carica di Sindaco
- Art. 23 - Mozioni di sfiducia
- Art. 24 - Il Vice Sindaco
- Art. 25 - La Giunta
- Art. 26 - Gli Assessori
- Art. 27 - Funzionamento della Giunta
- Art. 28 - Competenze della Giunta

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I PARTECIPAZIONE

- Art. 29 - Principio della partecipazione
- Art. 30 - Volontariato
- Art. 31 - Relazioni sindacali
- Art. 32 - Forme associative
- Art. 33 - Partecipazione dei/delle cittadini/e stranieri/e immigrati/e alla vita pubblica
- Art. 34 - Istanze, petizioni e proposte di deliberazioni
- Art. 35 - Consultazione popolare
- Art. 36 - Referendum popolari
- Art. 37 - Disciplina del referendum
- Art. 38 - Titolari del diritto di partecipazione al referendum
- Art. 39 - Sospensione e revoca del referendum
- Art. 40 - Effetti del Referendum

CAPO II DIFENSORE CIVICO

- Art. 41 - Istituzione e compiti del Difensore civico

TITOLO IV PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ACCESSO AGLI ATTI**CAPO I LA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

- Art. 42 - La Partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale e generale

CAPO II L'ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI E IL DIRITTO DI INFORMAZIONE

- Art. 43 - Accesso agli atti e alle informazioni
- Art. 44 - Diritto di informazione
- Art. 45 - Pubblicità degli atti amministrativi

TITOLO V DECENTRAMENTO

- Art. 46 - Principi e finalità del decentramento
- Art. 47 - Suddivisione del territorio comunale in Circoscrizioni
- Art. 48 - Organi delle Circoscrizioni
- Art. 49 - Consiglio di Circoscrizione: composizione e modalità di elezione
- Art. 50 - Elezione del/della Presidente e del/della Vice Presidente della Circoscrizione
- Art. 51 - Attribuzioni del/della Presidente della Circoscrizione
- Art. 52 - Decadenza dalla carica di Presidente
- Art. 53 - Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni
- Art. 54 - Attribuzioni dei Consigli Circoscrizionali
- Art. 55 - Commissioni consiliari circoscrizionali
- Art. 56 - Le/I Consiglieri circoscrizionali

- Art. 57 - Dimissioni e decadenza dei Consiglieri circoscrizionali
- Art. 58 - Scioglimento dei Consigli circoscrizionali
- Art. 59 - Personale delle Circoscrizioni

TITOLO VI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- Art. 60 - Gestione dei servizi pubblici locali
- Art. 61 - Scelta delle forme gestionali
- Art. 62 - Gestione delle reti e delle infrastrutture destinate a pubblico servizio
- Art. 63 - Erogazione dei servizi pubblici
- Art. 64 - Compiti di indirizzo del Consiglio comunale
- Art. 65 - Affidamento, revoca e soppressione dei servizi
- Art. 66 - Azienda speciale
- Art. 67 - Organi dell'Azienda speciale
- Art. 68 - Istituzione
- Art. 69 - Organi delle Istituzioni
- Art. 70 - Rapporti con gli Organi del Comune
- Art. 71 - Personale e gestione finanziaria e contabile
- Art. 72 - Società di capitali
- Art. 73 - Forme associative e di cooperazione

TITOLO VII ORGANIZZAZIONE - PERSONALE E SISTEMA DEI CONTROLLI

- Art. 74 - Principi organizzativi
- Art. 75 - Regolamento degli uffici e servizi
- Art. 76 - Diritti e doveri dei/delle dipendenti
- Art. 77 - Ufficio del Consiglio comunale
- Art. 78 - Direttore Generale
- Art. 79 - Dirigenza
- Art. 80 - Segretario Generale
- Art. 81 - Controlli interni

TITOLO VIII FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 82 - Ordinamento finanziario e contabile
- Art. 83 - Rendiconto di gestione
- Art. 84 - Gestione del patrimonio
- Art. 85 - Il Collegio dei/delle Revisori dei Conti

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 86 - Attuazione e modifiche dello Statuto e dei connessi regolamenti
- Art. 87 - Efficacia dei regolamenti
- Art. 88 - Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi e finalità

- 1 Il Comune di Ferrara è ente locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; esercita la propria funzione recependo i bisogni e gli interessi generali della comunità assicurando il buon funzionamento, l'imparzialità, la trasparenza, l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la semplificazione dell'azione amministrativa; opera per rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale ed economica e ne promuove la parità di accesso alle cariche elettive.

Art. 2 Territorio, sede ed emblemi comunali

- 1 Il territorio del Comune comprende, oltre a Ferrara città, insignita del titolo UNESCO di "Patrimonio dell'Umanità", le frazioni di: Aguscello, Albarea, Baura, Boara, Bova, Casaglia, Chiesuol del Fosso, Cocomaro di Cona, Cocomaro di Focomorto, Codrea, Cona, Contrapo, Corlo, Correggio, Denore, Fossa d'Albero, Fossanova San Biagio, Fossanova San Marco, Francolino, Gaibana, Gaibanella, Malborghetto di Boara, Marrara, Monestirolo, Montalbano, Parasacco, Pescara, Pontegradella, Pontelagoscuro, Porotto-Cassana, Porporana, Quartesana, Ravalle, San Bartolomeo in Bosco, San Martino, Scoline, Spinazzino, Viconovo, Villanova.
- 2 La sede del Comune è situata nel Palazzo Municipale. Gli Organi comunali di norma si riuniscono nella sede del Comune; possono però riunirsi anche in sedi diverse.
- 3 Lo stemma del Comune di Ferrara è costituito da uno scudo troncato di nero e argento sormontato da corona ducale.
- 4 Il gonfalone del Comune, decorato con medaglia d'argento al valore della Resistenza, consiste in un drappo troncato di nero e bianco con frange d'argento e nere.
- 5 Il Comune si fregia del proprio stemma; nelle cerimonie ufficiali e in altre ricorrenze e manifestazioni solenni fa uso del gonfalone.
- 6 La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati dal regolamento.

Art. 3 Autonomia statutaria e regolamentare

- 1 Lo Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa del Comune, nonché quella impositiva e finanziaria nell'ambito dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica; stabilisce le norme fondamentali dell'ente ed, in particolare, specifica le attribuzioni agli organi e le forme di garanzia delle minoranze, determina l'ordinamento generale dei servizi pubblici del Comune, definisce il quadro normativo di riferimento delle forme di partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso delle cittadine e dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, nonché i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio.
- 2 Il Comune di Ferrara ha potestà regolamentare. La raccolta dei regolamenti è effettuata a cura del Segretario Generale.

Art. 4
Finalità e funzioni

- 1 Il Comune di Ferrara assolve alle proprie funzioni ispirandosi ai principi della Costituzione, nonché a quelli della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Carta Europea delle autonomie locali; coordina la propria attività con lo Stato, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia ed i Comuni al fine di realizzare un organico sistema delle autonomie.
- 2 In particolare il Comune di Ferrara:
 - a) promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona e consolida ed estende i valori di giustizia, libertà e democrazia;
 - b) individua nella pace un bene essenziale per tutti i popoli e indica nel rispetto rigoroso dei diritti democratici, politici e umani la condizione indispensabile atta a preservarla; a questo fine promuove e divulga iniziative culturali di ricerca, di educazione e di informazione tese a fare del territorio comunale un luogo di pace che sappia favorire forme concrete di cooperazione internazionale, anche con le Associazioni che promuovono i valori della pace e della solidarietà internazionale;
 - c) individua nella sostenibilità e sicurezza ambientale il criterio imprescindibile per orientare ogni azione di sviluppo economico e sociale; tutela e valorizza le risorse ambientali, naturali, storiche, artistiche e culturali del territorio comunale, al fine di salvaguardare, anche in nome delle future generazioni, l'organico ed equilibrato assetto del territorio;
 - d) promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia nelle sue varie forme, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura ed educazione dei figli;
 - e) adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne e uomini. Assicura la presenza di entrambi i generi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, recependo i contenuti delle risoluzioni del Parlamento Europeo per la promozione di un equilibrio di genere e adottando le conseguenti norme antidiscriminatorie. Si dota di organismi specifici per la realizzazione e valorizzazione della presenza femminile nella organizzazione e gestione della vita sociale, culturale ed economica della città, considerando la differenza di genere risorsa ed elemento di arricchimento della società;
 - f) riconosce la rilevanza economica e sociale dell'uso del tempo ed individua nell'organizzazione razionale dei tempi della città una finalità prioritaria di qualità della vita collettiva;
 - g) promuove forme integrate di intervento in materia di sicurezza sociale, di tutela attiva della salute, dell'assistenza, di lotta all'emarginazione, affrontando ogni forma di disagio sociale e personale, garantendo e tutelando i livelli di vita e di dignità sociale, culturale ed umana della popolazione, con particolare attenzione a quella anziana ed al disagio giovanile. Il Comune persegue tali obiettivi operando con il più ampio coinvolgimento delle organizzazioni del volontariato e promuovendo una diffusa educazione alla salute nell'ambito di una generale politica di prevenzione;

- h) promuove la solidarietà della comunità ferrarese in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate; sviluppa e promuove l'integrazione fra le diverse etnie presenti sul territorio comunale, attivando adeguate politiche di accoglienza, valorizzando e rispettando le varie forme di cultura, di socialità e di costume, nel segno di una società solidale, multietnica e multirazziale;
 - i) riconosce la primarietà dell'investimento culturale e sociale sull'infanzia e si adopera, con il concorso della famiglia, per far partecipare i bambini e le bambine, nonché gli adolescenti e le adolescenti alla vita della comunità, riconoscendo gli stessi come cittadini a pieno titolo;
 - j) promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con l'Università di Ferrara e le altre Istituzioni scolastiche e culturali;
 - l) promuove le iniziative pubbliche e incentiva quelle private per favorire l'economia della città; persegue la piena occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro capacità professionali anche attraverso adeguate politiche di diritto allo studio e alla formazione permanente;
 - m) favorisce libere forme di aggregazione sociale e sostiene l'associazionismo in ogni sua forma promuovendone le iniziative; riconosce e valorizza la funzione del volontariato come espressione di solidarietà e pluralismo; incentiva lo sviluppo delle attività sportive e ricreative;
 - n) promuove, con il concorso degli enti competenti e con i privati in forma singola o associata, la soluzione del problema abitativo, anche attraverso il confronto con le Associazioni degli utenti e dei consumatori;
 - o) promuove forme di gemellaggio con le comunità nazionali e di altri paesi al fine di favorire la reciproca conoscenza e valorizzazione di usi e culture diverse;
 - p) promuove politiche concrete di rispetto per gli animali utilizzando idonei strumenti per garantire ad essi adeguate condizioni di esistenza e aderisce alla dichiarazione universale dei diritti degli animali.
- 3 Il Comune di Ferrara persegue le proprie finalità assumendo il metodo e gli strumenti della programmazione, favorendo forme di coordinamento ed integrazione tra i propri programmi e quelli di altre comunità della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea.
- 4 Il Comune di Ferrara esercita le funzioni assicurando il confronto e la partecipazione nella formazione delle proprie politiche delle associazioni e delle organizzazioni sociali, economiche e sindacali rappresentative degli interessi diffusi della cittadinanza;
- 5 Il Comune di Ferrara è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione; esercita, ai sensi della legislazione vigente, le funzioni che gli vengono delegate; concorre alla elaborazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.
- 6 Il Comune di Ferrara esercita i propri compiti e funzioni nel rispetto del principio di sussidiarietà.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 5 Organi del Comune

- 1 Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
- 2 Gli Organi esercitano le proprie competenze nel rispetto ed in conformità al principio di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo propri di detti organi e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuita ai dirigenti.
- 3 Il comportamento dei componenti degli organi, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione.

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6 Il Consiglio Comunale

- 1 Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico ed amministrativo del Comune, adotta gli atti fondamentali e ne controlla l'attuazione.
- 2 Il Consiglio comunale può adottare risoluzioni, mozioni o ordini del giorno per esprimere gli orientamenti della comunità su temi e avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale aventi rilievo generale.
- 3 Il Consiglio comunale si avvale, nei casi espressamente previsti dalla Statuto, di Commissioni Consiliari.
- 4 Le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo riguardano l'attività degli organi e dell'organizzazione comunale, nonché quella svolta attraverso istituzioni, aziende, società o altre forme associative e di cooperazione.
- 5 Il Consiglio comunale, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, può disporre, anche per il tramite delle Commissioni Consiliari, di consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato, nonché con gli organi del decentramento.
- 6 Nell'esercizio del controllo amministrativo, il Consiglio comunale si avvale, secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento, della collaborazione del Collegio dei Revisori, nonché del servizio per il controllo di gestione in materia di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche.
- 7 Il Consiglio comunale determina gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, avuto riguardo a requisiti di competenza e professionalità e assicurando, nel complesso delle nomine, la presenza di entrambi i generi.

- 8 Il Consiglio comunale stabilisce, per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i criteri organizzativi generali, nonché quelli relativi allo sviluppo dell'azione amministrativa, alla gestione del personale e all'accesso degli impieghi.
- 9 Il Consiglio comunale, al fine di determinare gli indirizzi per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, si avvale degli apporti delle organizzazioni e delle associazioni interessate, delle associazioni femminili, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali, delle associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti.
- 10 Il Consiglio comunale, nella sua prima seduta, procede ad eleggere, tra i Consiglieri, il/la Presidente ed il/la Vice Presidente secondo le modalità previste dal successivo articolo 10.
- 11 Le riunioni del Consiglio comunale sono di norma annunciate dalla campana della Torre Civica, ed in occasione delle stesse e per la loro intera durata, all'esterno dell'edificio ove si svolgono saranno esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.
- 12 Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
- 13 Il Consiglio comunale non può delegare le sue funzioni ad altri Organi.

Art. 7

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale ha autonomia funzionale ed organizzativa disciplinata, nel quadro dei principi del presente Statuto, con apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina, tra l'altro, l'esercizio dei diritti dei Consiglieri comunali e le modalità attraverso le quali sono forniti al Consiglio comunale e ai Gruppi consiliari servizi ed attrezzature, nonché le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento. Il regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri comunali assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.
- 2 Il Consiglio comunale si riunisce su convocazione del/della Presidente, comunicata al Sindaco e ai Consiglieri comunali, secondo le modalità previste dal regolamento.
- 3 Nel regolamento verranno definite specifiche forme di incentivazione, anche mediante un uso finalizzato delle risorse, per la realizzazione del principio di pari opportunità e per la valorizzazione della presenza femminile.
- 4 Le votazioni sono di norma effettuate con voto palese; le votazioni con voto segreto sono stabilite nei casi previsti dal regolamento.
- 5 Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.
- 6 Per particolari motivi di ordine sociale e politico, il Consiglio comunale può essere convocato in adunanza "aperta" secondo le norme del regolamento.
- 7 Quando lo richiedono il Sindaco o almeno un quinto dei consiglieri, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni poste.

Art. 8**Prima seduta del Consiglio comunale**

- 1 La prima seduta del Consiglio comunale neoeletto è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione, deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del/della Presidente del Consiglio comunale.
- 2 In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 9**Adempimenti della prima seduta**

- 1 Nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti e dichiara la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alla contestazione di tali cause nonché procedendo immediatamente all'eventuale surroga dei consiglieri proclamati eletti dimissionari e/o decaduti per qualsiasi causa.
- 2 La seduta, dopo il giuramento del Sindaco, prosegue:
 - con l'elezione del/della Presidente e del/della Vice Presidente del Consiglio, secondo le modalità previste dal successivo art. 10;
 - con la comunicazione da parte del Sindaco dei/delle componenti della Giunta;
 - con la comunicazione dei nominativi dei/delle Presidenti dei Gruppi consiliari;
 - con l'elezione della commissione elettorale comunale.

Art. 10**Elezione, durata in carica e surroga del/della Presidente e del/della Vice Presidente del Consiglio comunale**

- 1 Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini nessun candidato/a ottiene la maggioranza prevista, si procede ad una successiva votazione, da tenersi entro i successivi dieci giorni per la cui validità è ancora richiesta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato/a raggiunge la maggioranza indicata si procede, nella stessa seduta, alla elezione di entrambi con un'unica votazione, a scrutinio segreto e con voto limitato ad un nominativo. È eletto Presidente il candidato/a che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e Vice Presidente il candidato/a appartenente alla coalizione opposta a quella del Presidente che abbia ottenuto il risultato più favorevole. In mancanza di tale candidato/a si procede ad un'ulteriore votazione in cui è eletto Vice Presidente il candidato/a che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, indipendentemente dalla coalizione di appartenenza.
- 2 Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti, salvo che cessino dalla carica per dimissioni o perché lo richiedono almeno i due terzi dei componenti il Consiglio secondo le modalità previste dal Regolamento consiliare. Il Vice Presidente decade contestualmente alla cessazione dall'incarico, per qualunque causa, del Presidente.
- 3 Il Presidente ed il Vice Presidente, in caso di morte, dimissioni o revoca, vengono surrogati nella prima seduta del Consiglio comunale successiva all'evento, con le stesse modalità di elezione di cui al precedente comma 1.

Art. 11**Presidenza del Consiglio comunale**

- 1 Il Presidente del Consiglio comunale esercita i compiti attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.

Ed in particolare:

- rappresenta il Consiglio comunale e ne garantisce il buon andamento nel rispetto dello Statuto e del regolamento consiliare;
 - cura il collegamento istituzionale del Consiglio comunale con il Sindaco e la Giunta;
 - redige, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, l'ordine del giorno delle riunioni consiliari;
 - presiede le sedute consiliari;
 - tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
 - assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;
 - concede la parola;
 - proclama il risultato delle votazioni;
 - valuta la congruità dei documenti presentati dai consiglieri in relazione all'ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento.
- 2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce, in particolare nella convocazione, direzione ed attività delle sedute consiliari e delle sedute della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, nonché nelle funzioni di rappresentanza del Consiglio Comunale nelle pubbliche cerimonie. Il Vice Presidente svolge altresì le funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo determinato.
 - 3 Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni sono svolte dal Consigliere anziano, così come definito dalla legge.
 - 4 La carica di Presidente e di Vice Presidente è incompatibile con la carica di Presidente di commissione consiliare.

Art. 12**Linee programmatiche del mandato**

- 1 Il Consiglio comunale viene convocato entro venti giorni dalla prima seduta per la presentazione da parte del Sindaco, sentita la Giunta, delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 2 Nei successivi venti giorni, il Consiglio comunale esamina e discute le suddette linee programmatiche.

Art. 13**Partecipazione del Consiglio comunale alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche**

- 1 Il Consiglio comunale definisce annualmente gli indirizzi e le scelte operative per l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori attraverso l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale.

- 2 La verifica da parte del Consiglio comunale dell'attuazione delle linee programmatiche e dei relativi programmi, di cui al comma precedente, avviene secondo i tempi e le modalità stabiliti dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta nel mese di settembre, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.
- 3 Il Consiglio comunale può, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati, formulare ulteriori indirizzi di carattere programmatico indicando le linee da perseguire.

Art. 14

Le Consigliere e i Consiglieri Comunali

- 1 I Consiglieri comunali, rappresentano l'intera comunità, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e in piena libertà di opinione e di voto.
- 2 Entrano in carica dopo le elezioni, fatto salvo l'esame delle condizioni di eleggibilità di cui al precedente Art. 9, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa delibera.
- 3 La posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, le dimissioni, la sostituzione e la supplenza dei Consiglieri, nonché la loro rimozione o sospensione sono regolati dalla legge.
- 4 I Consiglieri, si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 5 I Consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di prendere la parola, di presentare proposte di deliberazione su ogni questione relativa ad oggetti di competenza del Consiglio, di presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione, di formulare interrogazioni, anche a risposta immediata (question-time), interpellanze e mozioni, nonché di proporre risoluzioni e ordini del giorno.
- 6 Ogni Consigliere, secondo le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle Aziende, Istituzioni ed Enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie, informazioni e documentazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
- 7 Ai Consiglieri possono essere affidati dal Consiglio comunale speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico.
- 8 Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari. I Consiglieri possono chiedere la trasformazione del gettone in un'indennità di funzione, senza aggravio di spesa. Il regolamento definisce il regime dell'indennità di funzione e l'applicazione di detrazioni in caso di assenza.
- 9 I Consiglieri sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale con le modalità previste dal regolamento.

Art. 15

Decadenza dei Consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale.

- 1 La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a dieci sedute nell'anno senza giustificati motivi, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del

Consigliere comunale con contemporaneo avviso all'interessato, affinché possa formulare le proprie osservazioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

- 2 Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio comunale. La delibera che ne dichiara la decadenza è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 16

Conferenza dei/delle Presidenti dei Gruppi consiliari

- 1 La Conferenza dei/delle Presidenti dei Gruppi consiliari è formata dal Presidente del Consiglio comunale, dal Vice Presidente e dai Presidenti di ciascun Gruppo consiliare o loro delegati ed è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci.
- 2 La Conferenza esercita le funzioni attribuitele dal regolamento consiliare e definisce la programmazione dei lavori del Consiglio comunale. Il Presidente, qualora ne ravvisi l'utilità, può invitare alle riunioni della conferenza il Sindaco o un suo delegato.
- 3 Il Segretario Generale e il dipendente assegnato all'Ufficio del Presidente del consiglio comunale assistono ai lavori della Conferenza.

Art. 17

Commissioni consiliari

- 1 Il Consiglio comunale all'inizio di ogni tornata amministrativa istituisce nel suo seno Commissioni permanenti.
- 2 Il regolamento disciplina il numero delle Commissioni permanenti, la loro composizione, i poteri, l'organizzazione e tutto ciò che attiene al loro funzionamento.
- 3 Le Commissioni permanenti sono composte da soli consiglieri e con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i Gruppi.
- 4 I Presidenti e i Vice Presidenti della Commissioni consiliari permanenti sono eletti dal Consiglio comunale con il voto della maggioranza dei suoi componenti e cessano dalla carica per dimissioni o perché lo richiede almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.
- 5 Il Consiglio comunale può affidare alle Commissioni permanenti o a Commissioni speciali, appositamente costituite per periodi determinati eventualmente prorogabili, compiti di studio ovvero di redazione di proposte articolate per particolari materie.
- 6 Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al proprio interno, con il criterio proporzionale di cui al comma 3, Commissioni con funzioni di controllo e di garanzia e, per periodi determinati eventualmente prorogabili, Commissioni di indagine su attività dell'amministrazione. La Presidenza delle Commissioni di controllo e di garanzia è attribuita ad un Consigliere delle opposizioni. Nelle materie deferite, tali Commissioni hanno facoltà di sentire, anche in contraddittorio tra loro, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e chiunque presti o abbia prestato la propria opera per il Comune ovvero per enti, istituzioni e aziende dipendenti.
- 7 Nelle materie di propria competenza, le Commissioni permanenti possono richiedere alla Giunta chiarimenti ed informazioni su qualsiasi deliberazione dalla stessa adottata.

- 8 Il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio comunale, i Presidenti dei gruppi consiliari e i Presidenti circoscrizionali hanno diritto e, se richiesti, sono tenuti a partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti. Il Sindaco e gli Assessori devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono con le modalità previste dal regolamento.
- 9 Le Commissioni permanenti possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni di dirigenti e di funzionari del Comune e di amministratori e dirigenti degli enti, istituzioni, aziende dipendenti e società controllate. Possono, altresì, invitare amministratori, dirigenti e funzionari delle società partecipate.
- 10 Le Commissioni permanenti possono inoltre consultare enti ed associazioni o rappresentanti di gruppi di cittadini portatori di interessi collettivi o diffusi.
- 11 Le sedute delle Commissioni permanenti sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
- 12 Le donne elette in Consiglio comunale si costituiscono in Commissione con compiti di iniziativa programmatica e valutazione di atti di indirizzo relativi a temi legati ai diritti delle donne e di promozione delle politiche di pari opportunità, di concerto con le elette nei Consigli circoscrizionali e con le rappresentanze delle Associazioni femminili e sociali.
- 13 La Commissione suddetta, annualmente, relaziona al Consiglio sull'attività svolta, evidenziando i problemi aperti, i settori di possibile intervento e le priorità emerse, anche attraverso contatti con il territorio in relazione alle politiche di genere.

Art. 18

Esercizio della potestà regolamentare

- 1 Salva la competenza della Giunta in materia di regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio comunale, l'autonomia normativa del Comune è esercitata dal medesimo Consiglio comunale con l'adozione dei regolamenti.
- 2 Le deliberazioni relative ai regolamenti sono approvate a maggioranza semplice.

Art. 19

Commissione per lo Statuto e per il regolamento del Consiglio Comunale

- 1 La Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio formula proposte relative allo Statuto e al Regolamento, esprime pareri sulle questioni d'interpretazione e sui conflitti di competenza.
- 2 La Commissione è composta da un rappresentante di ogni gruppo consiliare, vi partecipano di diritto il Sindaco o suo delegato e il Presidente del Consiglio comunale. La Presidenza è attribuita ad un consigliere della minoranza. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti secondo le norme di cui al precedente art. 17, comma 4.

CAPO II SINDACO E GIUNTA

Art. 20 Il Sindaco

- 1 Il Sindaco:
 - a) è l'organo titolare della direzione amministrativa e di governo dell'ente;
 - b) è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica, ed è a tutti gli effetti componente del Consiglio Comunale;
 - c) presta, davanti al Consiglio nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana;
- 2 Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 21
Competenze del Sindaco

- 1 Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente ed in particolare:
 - a) presenta al Consiglio, sentita la Giunta e secondo le modalità previste dallo Statuto, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
 - b) relaziona al Consiglio comunale, almeno una volta all'anno, sulle attività del Comune, delle aziende, istituzioni e società partecipate o controllate dal Comune medesimo, dando conto del grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di mandato;
 - c) nomina i componenti della Giunta, tra i quali un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni;
 - d) può revocare uno o più Assessori e provvedere alla relativa sostituzione, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
 - e) convoca e presiede la Giunta, esprimendone l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - f) delega agli Assessori funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, di indirizzo e di controllo per settori organici di materie, e per specifici progetti anche di carattere intersettoriale;
 - g) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza della Giunta, sottoponendoli a ratifica della Giunta nella prima seduta successiva alla loro adozione;
 - h) nomina e revoca il Segretario Generale e il Vice Segretario generale; può nominare e revocare il Direttore Generale disciplinandone contestualmente i rapporti con il Segretario Generale; nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e revoca, anche su proposta della Giunta o dell'Assessore di riferimento, gli incarichi dirigenziali; attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna; assegna ai dirigenti incarichi provvisori ad interim di supplenza o di reggenza di Settori o Servizi;
 - i) definisce, con l'ausilio del Segretario Generale, i conflitti di competenza o di attribuzione tra organi di governo e organi di gestione;

- l) promuove ed assume iniziative, unitamente alla Giunta, impartendo a tal fine direttive al Segretario Generale e al Direttore Generale, atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- m) può chiedere, con le modalità indicate dal regolamento, la convocazione della conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari e del Consiglio Comunale, nonché la fissazione di determinati punti all'ordine del giorno del Consiglio medesimo;
- n) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e dalla legge, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- o) può proporre a singoli componenti il Consiglio, secondo le modalità disciplinate dal regolamento, incarichi speciali su temi specifici;
- p) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- q) promuove e assume iniziative per la conclusione di accordi di programma e vigila sulla loro esecuzione;
- r) indice i referendum comunali e convoca i relativi comizi elettorali secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento;
- s) stipula gemellaggi e patti di amicizia sulla base di deliberazioni consiliari;
- t) concede il patrocinio del Comune secondo le disposizioni del regolamento;
- u) autorizza l'uso dello stemma e del gonfalone comunale;
- v) ha potere di ordinanza nei casi e secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti;
- z) esercita, anche quale autorità locale, le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.

Art. 22

Cessazione dalla carica di Sindaco

- 1 Il Sindaco cessa dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione e mozione di sfiducia.
- 2 In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade ed il Consiglio viene sciolto. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

- 3 La procedura per la verifica dell'impedimento permanente viene attivata, di concerto con il Presidente del Consiglio, dal Vice Sindaco o in mancanza dall'Assessore più anziano di età, che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.
- 4 Il Vice Sindaco o l'Assessore anziano, nel termine di trenta giorni dall'accertamento dell'impedimento permanente, presenta le risultanze della verifica al Consiglio, il quale si pronuncia in seduta pubblica entro dieci giorni dalla presentazione.
- 5 Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi i termini di legge dalla loro presentazione al Consiglio, il quale viene sciolto, con contestuale nomina di un commissario.
- 6 Le dimissioni del Sindaco, ai fini della predetta procedura, sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e depositate presso l'Ufficio Protocollo del Comune.
- 7 Del deposito della lettera di dimissioni deve essere data immediata comunicazione a tutti i componenti del Consiglio da parte del Segretario Generale.
- 8 Il Presidente del Consiglio, entro il termine di dieci giorni dal loro deposito in Comune, convoca il Consiglio per la presentazione delle dimissioni, e fissa il giorno dell'adunanza.

Art. 23

Mozione di sfiducia

- 1 Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.
- 2 La mozione di sfiducia deve essere motivata, sottoscritta, presentata e discussa nei termini di legge. Se la mozione viene approvata, il Consiglio comunale è sciolto e viene nominato un Commissario.
- 3 Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Art. 24

Vice Sindaco

- 1 Il Sindaco nomina fra gli Assessori un/una Vice Sindaco che lo sostituisce, in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di assenza o impedimento.
- 2 In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

Art. 25

La Giunta

- 1 La Giunta collabora col Sindaco al governo del Comune, dando attuazione agli indirizzi generali del Consiglio comunale, adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente.

- 2 La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, stabilito dal Sindaco medesimo in misura non superiore a quello massimo previsto dalla legge.
- 3 La Giunta resta in carica fino alla nomina di quella successiva, limitandosi, dopo la scadenza, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 26 **Gli Assessori**

- 1 Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra le cittadine e i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.
- 2 La legge disciplina la posizione, lo stato giuridico, le indennità, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti della Giunta.
- 3 Le attribuzioni dei singoli Assessori sono contenute nell'atto di nomina comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale, così come delle eventuali modificazioni viene sempre data comunicazione al Consiglio medesimo.
- 4 Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta in rapporto di collaborazione e nell'ambito delle attribuzioni delegate dal Sindaco.
- 5 Gli Assessori cessano dalla carica per revoca, decadenza e rimozione nei casi e secondo le procedure di legge, nonché per dimissioni che vanno presentate per iscritto al Sindaco e diventano irrevocabili dal momento della loro presentazione al Protocollo Generale.
- 6 Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco con proprio atto, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.
- 7 Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari permanenti, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità delle adunanze.

Art. 27 **Funzionamento della Giunta**

- 1 La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne stabilisce le modalità di funzionamento e di organizzazione. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco o, in mancanza di questi, dall'Assessore più anziano di età.
- 2 La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli Assessori.
- 3 Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione del Sindaco.
- 4 Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario.

- 5 Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate, a cura del Segretario Generale, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Il testo delle deliberazioni viene messo a disposizione dei Consiglieri nelle forme previste dal regolamento.

Art. 28
Competenze della Giunta

- 1 La Giunta, in generale, compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati al Consiglio comunale e che non ricadano nelle competenze del Sindaco, degli Organi del Decentramento, del Segretario Generale, del Direttore Generale e dei Dirigenti.
- 2 Compete in particolare alla Giunta:
- a) adottare programmi, piani e progetti attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nelle competenze del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente;
 - b) predisporre per l'esame ed approvazione del Consiglio comunale: i documenti di bilancio ed il conto consuntivo, le proposte degli atti fondamentali, i criteri per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e per la disciplina generale delle tariffe, i regolamenti di competenza del Consiglio medesimo;
 - c) adottare i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - d) definire, fatte salve le competenze del Consiglio comunale e dei Dirigenti, gli indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati;
 - e) deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari, le permutate, gli appalti e le concessioni già espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio comunale o che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi;
 - f) adottare lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici per la relativa approvazione da parte del Consiglio comunale;
 - g) deliberare in materia di mutui previsti in atti fondamentali del Consiglio comunale;
 - h) approvare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli investimenti e le varianti progettuali;
 - i) assumere attività di iniziativa e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
 - l) determinare l'attribuzione di indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, per contratti a tempo determinato di assunzione di dirigenti e per le alte specializzazioni;
 - m) approvare tutti i documenti di programmazione gestionale sia economico-finanziaria, che di tipo organizzativo;

- n) costituire la delegazione trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa; adottare direttive per la delegazione trattante; autorizzare la sottoscrizione definitiva dell'accordo decentrato;
- o) deliberare in via d'urgenza le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- p) verificare l'andamento della gestione, ed adottare, sentito il Direttore Generale, i provvedimenti necessari ad orientare la gestione al perseguimento dei programmi dell'Amministrazione, nonché approvare su proposta del Direttore Generale i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo di gestione;
- q) deliberare in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone, secondo i criteri e le modalità fissate nel regolamento;
- r) promuovere e resistere alle liti, deliberare le transazioni;
- s) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- t) esercitare le funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite ad altro organo ed emanare indirizzi, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, per l'esercizio di dette funzioni;
- u) approvare le anticipazioni di tesoreria;
- v) deliberare, in osservanza anche al principio di pari opportunità, in materia di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizione di commissioni di qualunque natura e finalità, salve le competenze del Consiglio comunale e del Sindaco. Gli atti di incarico, il cui oggetto è specificatamente individuato nel PEG, sono attribuiti alla competenza dei dirigenti.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I PARTECIPAZIONE

Art. 29 Principio della partecipazione

- 1 Il Comune riconosce, promuove e tutela la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2 Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano oltre che alle cittadine e ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, anche a:
 - a) cittadine e cittadini residenti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, ma non elettori;
 - b) cittadine e cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età non residenti, ma che nel comune esercitano la propria attività di lavoro o di studio;

- c) alle/agli stranieri e alle/agli apolidi residenti nel comune o che comunque vi svolgono la propria attività prevalente di lavoro o di studio.
- 3 Il Comune rende effettivo il diritto di partecipazione garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti in proprio possesso.
- 1 Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa, il Comune promuove, in forma pubblica, periodiche conferenze, aperte alla partecipazione di persone singole, di associazioni e gruppi di cittadine e cittadini interessati, di organizzazioni sindacali e di categoria, con l'obiettivo di esaminare l'effettiva incidenza sul territorio delle politiche dell'amministrazione, anche a livello decentrato, con riguardo in particolare a settori di intervento fra loro interconnessi.
- 2 Il Consiglio Comunale predisporre ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i soggetti di cui al precedente comma 2 possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente Titolo.

Art. 30

Volontariato

- 1 Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e crescita civile, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità pubbliche di carattere sociale, civile e culturale individuate dall'Ente.
- 2 Le associazioni del volontariato potranno essere sentite in occasione della predisposizione dei bilanci e dei programmi del Comune, e collaborare, attraverso specifiche convenzioni, alla realizzazione di progetti e alla gestione di servizi, con particolare riguardo a quelli rivolti alle fasce di emarginazione e alla tutela ambientale.
- 3 Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite di interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.
- 4 Il Sindaco o suo delegato, una volta all'anno, relaziona al Consiglio comunale in merito ai rapporti in atto fra Comune e volontariato.

Art. 31

Relazioni sindacali

- 1 Il Comune di Ferrara, nel quadro di una forte coesione sociale, assume il sistema delle relazioni sindacali quale metodo per il confronto propedeutico alla definizione delle proprie politiche generali, anche attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa.

Art. 32

Forme associative

- 1 Il Comune favorisce interventi di sviluppo e l'attività delle forme associative della propria popolazione, anche su base territoriale limitata, e ne assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.
- 2 Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati ad organizzazioni associative senza fine di lucro, aventi caratteristiche compatibili con gli indirizzi generali della Costituzione, e sono erogati in conformità ai criteri e alle modalità predeterminati dall'Amministrazione comunale.

- 3 Il Comune, con atto deliberativo del Consiglio comunale, anche su proposta della Giunta, promuove l'istituzione di comitati o consulte secondo criteri di rappresentanza o di rappresentatività per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali. In sede di istituzione di detti comitati e consulte si provvederà a definire le modalità di partecipazione e di consultazione con gli Organi del Comune.

Art. 33

Partecipazione dei/delle cittadini/e stranieri/e immigrati/e alla vita pubblica

- 1 Al fine di fornire ai/delle cittadini/e stranieri/e regolarmente soggiornanti nel territorio comunale un'istanza per il dibattito, la partecipazione e la formulazione di proposte sui temi della vita pubblica locale che li riguardano più da vicino, è istituito il Consiglio delle Comunità straniere formato da componenti eletti a suffragio diretto, con voto libero e segreto, con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio e della Giunta comunali e dei Consigli circoscrizionali.
- 2 Il numero dei componenti il Consiglio delle Comunità straniere, i requisiti per l'elettorato attivo e passivo, le modalità di presentazione delle liste e delle candidature, la disciplina relativa all'organizzazione delle votazioni sono demandati ad apposito regolamento.
- 3 Sono inoltre demandate al regolamento le modalità di funzionamento, i poteri e le procedure per la presentazione delle proposte.

Art. 34

Istanze, petizioni e proposte di deliberazione

- 1 I soggetti di cui al precedente articolo 29 hanno diritto di presentare al Sindaco, con le modalità stabilite dal regolamento, istanze, petizioni o proposte di deliberazione dirette a promuovere interventi in materia di interessi diffusi e collettivi di competenza comunale.
- 2 Il Sindaco provvede direttamente sulle istanze tramite gli uffici e trasmette per l'esame le petizioni e le proposte di deliberazione all'Assessore o al Consiglio secondo la rispettiva competenza.
- 3 L'Assessore o il Consiglio, quest'ultimo attraverso la competente Commissione, possono invitare una delegazione dei presentatori a fornire chiarimenti e precisazioni; devono comunque comunicare alla delegazione la data della seduta consiliare o di Giunta in cui l'argomento sarà trattato.
- 4 Gli organi comunali, secondo la rispettiva competenza, adottano motivata decisione, nel termine di 60 giorni; in difetto di ciò l'argomento è iscritto all'ordine del giorno della seduta della Giunta o del Consiglio immediatamente successiva.
- 5 Agli effetti dei commi precedenti le petizioni devono essere sottoscritte da almeno cento elettori/elettrici del Comune; mentre le proposte di deliberazione da almeno cinquecento elettori/elettrici del Comune. Il regolamento definisce le modalità di raccolta e deposito delle firme.
- 6 Con i medesimi criteri, istanze, petizioni o proposte di deliberazione possono essere rivolte ai Consigli circoscrizionali. Il regolamento definisce la procedura per il loro esame.

Art. 35
Consultazione popolare

- 1 Il Comune può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
- 2 Le forme e le modalità di tali consultazioni sono stabilite dal regolamento.

Art. 36
Referendum popolari

- 1 Il Sindaco indice il referendum consultivo o abrogativo quando lo richiedono il 3% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 2 Attraverso il referendum consultivo tutti gli elettori del Comune sono chiamati, a pronunciarsi in merito a piani, programmi, interventi, progetti ed ogni altra iniziativa riguardante materie di esclusiva competenza dell'ente locale, per consentire agli organi di governo comunali di assumere le proprie determinazioni dopo aver verificato gli orientamenti della comunità. L'iniziativa del ricorso al referendum consultivo può essere assunta anche dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- 3 E' ammesso il referendum per l'abrogazione totale o parziale di delibere di Consiglio e di Giunta del Comune di interesse generale della popolazione.
- 4 Non possono formare oggetto di referendum:
 - a) la revisione dello Statuto comunale e degli statuti delle Aziende Speciali;
 - b) il regolamento del Consiglio comunale e del decentramento;
 - c) gli atti di mero adempimento di leggi e regolamenti nazionali e regionali e di norme statutarie;
 - d) l'ordinamento del personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - e) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - f) i tributi locali e le tariffe dei servizi comunali;
 - g) i provvedimenti relativi alla tutela e salvaguardia di minoranze etniche, religiose e di soggetti socialmente deboli,
 - h) le materie già sottoposte a referendum, prima che siano trascorsi quattro anni.
- 5 Il referendum abrogativo è escluso, oltre che nei casi indicati nel precedente comma 4, anche qualora gli atti sottoposti a detto referendum:
 - a) incidano su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, aventi natura patrimoniale o che riguardino servizi alla persona;
 - b) non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro formazione sia prevista o sia intervenuta la convergente volontà di altri enti locali, della Regione e dello Stato;

- c) incidano sugli strumenti urbanistici, sui relativi piani di attuazione e loro variazioni.
 - d) riguardino gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata.
- 6 Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
- 7 La proposta sottoposta a referendum abrogativo è approvata se ha partecipato alla votazione il 40% degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Per il referendum consultivo non è previsto alcun quorum di partecipazione.

Art. 37

Disciplina del referendum

- 1 Il regolamento stabilisce modalità e criteri di presentazione del quesito, di raccolta, autenticazione e deposito delle firme e di svolgimento delle operazioni di voto.
- 2 L'esame e il giudizio sulla legittimità e ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum sono affidati al Difensore Civico, che decide sentito un Collegio di Garanti formato dal Segretario Generale e da quattro componenti effettivi e due componenti supplenti nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato a tre componenti effettivi e ad un componente supplente, tra esperti in materia giuridico amministrativa. Per la validità della deliberazione di nomina è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati. Il componente effettivo che ha riportato il maggior numero di voti è chiamato a svolgere le funzioni di Presidente del Collegio. In caso di parità assume le funzioni di Presidente il componente effettivo più anziano di età.
- 3 Il giudizio di ammissibilità da parte del Collegio dei Garanti, verte in particolare:
- a) sull'esclusiva competenza locale;
 - b) sull'interesse generale della popolazione;
 - c) sulla univocità del quesito;
 - d) sulle condizioni di ammissibilità delle materie sottoposte a referendum.
- 4 La normativa regolamentare potrà fare riferimento, per quanto compatibile, alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogativi di legge statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione e vagliandole ai fini della loro semplificazione ed economicità.
- 5 La normativa regolamentare può prevedere lo svolgimento del referendum mediante l'applicazione delle tecnologie informatiche e telematiche.

Art. 38

Titolari del diritto di partecipazione al referendum

- 1 Ai sensi dell'art. 29 del presente Statuto, hanno diritto di partecipare al referendum consultivo, oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, anche gli altri soggetti indicati nel comma 2 del medesimo art. 29.

- 2 Coloro che intendono partecipare al voto, pur non essendo iscritti nelle liste elettorali del Comune, devono presentare documentata richiesta al Sindaco entro 30 giorni dalla data di svolgimento del referendum. La Commissione elettorale comunale stabilisce, in relazione alla documentazione prodotta, gli aventi titolo che hanno fatto richiesta.
- 3 Hanno diritto a partecipare al referendum abrogativo solo le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali

Art. 39

Sospensione e revoca del referendum

- 1 Il Sindaco, sentito il Collegio dei Garanti e il Comitato promotore, sospende o revoca il referendum quando:
 - a) sia stata promulgata normativa che disciplini la proposta sottoposta a consultazione referendaria mutandone sostanzialmente i principi ispiratori e i contenuti essenziali;
 - b) sia intervenuto lo scioglimento del Consiglio comunale o manchino 6 mesi al suo scioglimento;
 - c) sia stata accolta dall'Amministrazione comunale la proposta referendaria.

Art. 40

Effetti del referendum

- 1 Nel caso di referendum consultivo, il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi in merito entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato.
- 2 Nel caso di referendum abrogativo gli effetti dell'atto, per la parte abrogata, si intendono cessati a partire dal giorno successivo alla proclamazione del risultato positivo. L'Organo che ha adottato il provvedimento abrogato provvede con tempestività e comunque con i tempi amministrativi necessari, a disciplinare e sanare rapporti, situazioni giuridiche o di fatto, eventualmente sospesi, nel rispetto della volontà popolare espressa.

CAPO II

DIFENSORE CIVICO

Art. 41

Istituzione e compiti del Difensore Civico

- 1 È istituito l'Ufficio del Difensore Civico. La relativa funzione può essere espletata in forma associata o mediante convenzione con altri enti pubblici territoriali.
- 2 Il Difensore Civico ha il compito di intervenire per la tutela delle cittadine e dei cittadini italiani e stranieri che siano lesi nei loro diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti o anche omissioni di organi, uffici o servizi del Comune.
- 3 Nel caso in cui si proceda ad elezione diretta da parte del Consiglio comunale, il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto con il voto favorevole dei tre quinti dei suoi componenti. La scelta deve avvenire tra persone che diano garanzie di comprovata competenza giuridico amministrativa e di imparzialità e indipendenza di giudizio. Il regolamento stabilisce le condizioni di eleggibilità e le modalità di presentazione delle candidature.

- 4 Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto; non è immediatamente rieleggibile. Può essere revocato dal Consiglio comunale con provvedimento motivato con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
- 5 Il regolamento stabilisce le modalità di assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Difensore Civico. Ogni spesa relativa al funzionamento di tale ufficio è a carico del bilancio comunale. L'indennità spettante al Difensore Civico è stabilita dal Consiglio comunale.
- 6 Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza dei cittadini italiani e stranieri singoli o associati, presentata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento. Il Difensore Civico deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte.
- 7 Il Consiglio comunale, la Giunta, gli uffici e servizi comunali collaborano con il Difensore Civico, fornendogli le informazioni e copie di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti.
- 8 Il Difensore Civico invia annualmente entro il mese di marzo al Consiglio comunale e alla Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata se del caso da segnalazioni e proposte. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale ed è discussa in pubblica seduta.
- 9 Il Difensore Civico può, in ogni caso, inviare al Consiglio e alla Giunta, relazioni su questioni specifiche, di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO,
ACCESSO AGLI ATTI

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 42
La partecipazione ai procedimenti
di amministrazione giuridica puntuale e generale

- 1 Nel quadro delle proprie attribuzioni, il Comune di Ferrara assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi puntuali.
- 2 Il Comune di Ferrara assicura, altresì, la partecipazione degli interessati, cittadine e cittadini italiani e dell'unione europea, nonché delle straniere e degli stranieri regolarmente soggiornanti ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi generali.
- 3 Nei procedimenti amministrativi di particolare interesse partecipativo individuati dal regolamento, e secondo le modalità di svolgimento da questo fissate, l'adozione definitiva dell'atto da parte del Comune di Ferrara può essere preceduta da istruttoria pubblica, con le modalità stabilite dal regolamento.
- 4 Il regolamento detta inoltre ulteriori disposizioni in materia di partecipazione e di svolgimento dei procedimenti amministrativi, tenuto presente:

- a) che l'attività amministrativa del Comune deve informarsi a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, semplificazione, economicità, e che per ciascun tipo di procedimento vanno definiti procedura amministrativa e termine entro il quale esso deve concludersi;
- b) che, in particolare, per ciascun tipo di procedimento devono determinarsi le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché l'organo o l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, onde sia individuabile il responsabile del singolo procedimento o di fase dello stesso.

CAPO II

L'ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI E IL DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 43

Accesso agli atti e alle informazioni

1. Secondo le modalità fissate dal regolamento, il Comune di Ferrara garantisce ai soggetti di cui al precedente comma 2 dell'articolo 42, il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai gestori di servizi comunali, al fine di garantire la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel rispetto dei principi previsti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.
2. In particolare il regolamento di cui al comma 1:
 - a) disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato, osservando il criterio che gli atti preparatori, in ordine ai quali è ammesso l'accesso nel corso dei procedimenti, esprimono la determinazione definitiva dell'unità organizzativa competente ad emanarli;
 - b) determina la modalità dell'accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici sono subordinati al previo pagamento dei soli costi;
 - c) detta le misure organizzatorie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio dell'accesso.
3. Il Comune di Ferrara intende adottare tutti gli strumenti che consentano di facilitare la comprensione degli atti amministrativi, anche attraverso la semplificazione del linguaggio burocratico-amministrativo.
4. Il Comune di Ferrara, negli organismi associativi cui partecipa, è impegnato a promuovere la realizzazione di forme di accesso agli atti e alle informazioni analoghe alle proprie, sempreché ciò non costituisca ostacolo alla loro attività.

Art. 44

Diritto di informazione

1. Il Comune di Ferrara assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai gestori di servizi comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce le misure organizzative volte a garantire:

- a) il diritto dei soggetti di cui al precedente comma 2 dell'articolo 42 di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
 - b) l'informazione sui servizi, anche consistenti nella erogazione di mezzi finanziari, resi alla collettività, sulle strutture competenti in ordine alla loro prestazione e sulle condizioni a tal fine necessarie;
 - c) l'informazione sugli atti di interesse generale attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;
 - d) l'informazione, a richiesta degli interessati, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti;
 - e) l'informazione sulle più significative deliberazioni ed ordinanze adottate e procedure contrattuali in corso.
- 3 Il Comune adegua l'organizzazione dei propri uffici alle esigenze della più ampia circolazione delle informazioni fra gli uffici stessi e nei rapporti con gli Organi di governo comunali e circoscrizionali.

Art. 45

Pubblicità degli atti amministrativi

- 1 Sono pubblicati, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta, le deliberazioni dei Consigli circoscrizionali, le ordinanze del Sindaco, ed in genere gli atti ufficiali del Comune ed ogni altro provvedimento o altro atto soggetto a pubblicità legale nell'Albo comunale.
- 2 I regolamenti, una volta adottati con deliberazione consiliare divenuta esecutiva ai sensi di legge, sono ulteriormente pubblicati mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore immediatamente dopo l'ultimo giorno di pubblicazione, salvo diversa determinazione del Consiglio comunale.

TITOLO V DECENTRAMENTO

Art. 46

Principi e finalità del decentramento

- 1 Il decentramento costituisce parte integrante degli strumenti di governo del Comune di Ferrara. Esso rappresenta la più diretta forma di partecipazione delle cittadine e dei cittadini alle scelte e alle decisioni riguardanti la vita della comunità.
- 2 Le Circoscrizioni, quali articolazioni del decentramento, svolgono in maniera autonoma, nell'ambito degli indirizzi politici dell'Amministrazione comunale, le proprie funzioni mediante atti e decisioni che interessano il territorio circoscrizionale e concorrono alla formazione delle scelte politiche ed amministrative del Comune di Ferrara..

Art. 47

Suddivisione del territorio comunale in Circoscrizioni

- 1 Il numero, la denominazione e la delimitazione territoriale delle Circoscrizioni sono stabiliti dal regolamento sul decentramento.
- 2 La modificazione del numero delle Circoscrizioni o della delimitazione territoriale è approvata dal Consiglio comunale su proposta delle Circoscrizioni interessate o previa loro consultazione. In entrambi i casi le Circoscrizioni dovranno attivare le forme di consultazione dei cittadini previste dal regolamento.

Art. 48
Organi delle Circoscrizioni

- 1 Sono organi della Circoscrizione, il Consiglio di Circoscrizione ed il Presidente.
- 2 L'organizzazione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi delle Circoscrizioni sono disciplinati dallo Statuto e dal regolamento sul decentramento.

Art. 49
Consigli di Circoscrizione: composizione e modalità di elezione

- 1 Ogni Consiglio circoscrizionale è composto da venti consiglieri/e, eletti nel territorio della rispettiva Circoscrizione a suffragio universale, con voto diretto espresso in unico turno elettorale e a scrutinio di lista. Ciascun elettore/elettrice può esprimere un voto di preferenza.
- 2 Alla lista o gruppo di liste collegate che riporti il maggior numero di voti validi viene assegnato il 60% dei seggi qualora in sede di riparto proporzionale non abbia già conseguito almeno il 60% dei seggi, il rimanente viene ripartito proporzionalmente tra le altre liste.
- 3 Qualora una lista o un gruppo di liste collegate ottenga un numero di voti superiore al 60% i seggi disponibili vengono assegnati in misura proporzionale ai voti riportati da ciascuna lista o gruppo di liste.

Art. 50
Elezione del/della Presidente e del/della Vice Presidente della Circoscrizione

- 1 Nella sua prima seduta e secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento, il Consiglio circoscrizionale elegge il Presidente della Circoscrizione.
- 2 Dopo l'elezione del Presidente e con le stesse modalità si procede alla elezione del Vice Presidente.
- 3 Il Vice Presidente fa le veci del Presidente nel caso di assenza o impedimento di questi, svolge altresì le funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo determinato.

Art. 51
Attribuzioni del/della Presidente della Circoscrizione

- 1 Il Presidente è l'organo di governo della Circoscrizione ed in particolare:
 - a) rappresenta la Circoscrizione nei rapporti istituzionali con gli organi del Comune e con terzi;

- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio circoscrizionale, ne coordina i lavori e ne indirizza e promuove l'attività;
 - c) partecipa alle riunioni della Conferenza dei Presidenti di Consiglio circoscrizionale prevista dal regolamento sul decentramento;
 - d) cura, attraverso gli uffici della Circoscrizione, l'esecuzione degli atti e delle decisioni del Consiglio;
 - e) sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi della Circoscrizione;
 - f) esercita le funzioni che gli sono delegate dal Sindaco anche nella sua qualità di ufficiale di governo;
 - g) esercita ogni altra attività a lui attribuita dal regolamento sul decentramento.
- 2 È istituito, con funzioni di supporto all'attività del Presidente, l'Ufficio di Presidenza della Circoscrizione. Esso è formato dal Presidente, dal Vice Presidente e dai responsabili delle Commissioni permanenti.

Art. 52

Decadenza dalla carica di Presidente

- 1 Il Presidente della Circoscrizione decade dalla carica qualora si verificano i seguenti casi:
- a) a seguito della sottoscrizione ed approvazione, in entrambi i casi a maggioranza assoluta dei Consiglieri, di una mozione di sfiducia costruttiva contenente la proposta di un nuovo Presidente;
 - b) per dimissioni, che diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al Consiglio, nonché per incompatibilità, decadenza, rimozione, impedimento permanente o decesso; per l'elezione del nuovo Presidente si applicano le procedure previste dal comma 1 del precedente art. 50.
- 2 Il Vice Presidente decade dalla carica qualora ricorrano i casi previsti nel precedente comma 1, nel qual caso il Consiglio circoscrizionale provvede nella prima seduta utile e nei modi previsti dal regolamento sul decentramento alla elezione di un nuovo Vice Presidente.

Art. 53

Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni

- 1 Al fine di meglio coordinare e integrare l'attività dell'Amministrazione comunale e delle Circoscrizioni è istituita la Conferenza dei Presidenti, convocata dal Sindaco o suo delegato almeno due volte l'anno in occasione della presentazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione.
- 2 Essa è presieduta dal Sindaco o suo delegato.
- 3 Nelle forme fissate dal regolamento può essere convocata l'Assemblea dei Consigli circoscrizionali per il dibattito di temi di interesse generale delle Circoscrizioni e per il periodico scambio di esperienze tra realtà territoriali del decentramento comunale.

Art. 54**Attribuzioni dei Consigli Circoscrizionali**

- 1 I Consigli circoscrizionali sono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base e rappresentano le esigenze della popolazione della Circoscrizione nell'ambito della unità del Comune, in particolare:
 - a) esercitano un ruolo politico, propositivo e consultivo, nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'amministrazione comunale;
 - b) promuovono e organizzano la partecipazione dei cittadini della Circoscrizione all'amministrazione e gestione dei servizi comunali, attivandone l'iniziativa propositiva sui problemi di interesse generale e sui bisogni della popolazione;
 - c) formulano proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti le Circoscrizioni;
 - d) svolgono azione di vigilanza sull'andamento dei servizi e sulle altre attività comunali di interesse delle Circoscrizioni;
 - e) rivolgono interrogazioni, raccomandazioni ed interpellanze scritte al Consiglio comunale e alla Giunta per questioni attinenti la vita delle Circoscrizioni;
 - f) possono proporre al Consiglio o alla Giunta comunale l'adozione di atti e deliberazioni che siano stati approvati dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati;
 - g) svolgono attività consultiva nelle materie indicate dal regolamento, il quale stabilisce i casi in cui il parere ha carattere obbligatorio e il termine entro il quale esso deve essere pronunciato. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso o venga adottato il provvedimento prescindendo dal parere negativo della Circoscrizione, gli Organi comunali devono prenderne atto nel primo caso o darne adeguata motivazione nel secondo. Nel caso di espressione di un parere negativo su una pratica edilizia di competenza del Consiglio comunale, per la quale è obbligatorio il parere della Circoscrizione, l'atto in questione, qualora venga approvato prescindendo da tale parere, viene comunicato, nel termine massimo di trenta giorni dalla sua approvazione, alla Circoscrizione interessata;
 - h) effettuano consultazioni dei cittadini e delle loro libere associazioni su materie di competenza delle Circoscrizioni;
 - i) concorrono alla migliore riuscita nelle Circoscrizioni delle consultazioni e dei referendum rivolti a tutti i cittadini del Comune;
 - l) possono indire, nell'ambito circoscrizionale, referendum consultivi su temi e materie di particolare rilevanza per la popolazione della rispettiva Circoscrizione, con le modalità stabilite dal regolamento sul decentramento;
 - m) esercitano tutte le funzioni ad esse attribuite o delegate dal regolamento sul decentramento.
- 2 Ogni Consiglio circoscrizionale può dotarsi di un regolamento interno per disciplinare, in conformità con lo Statuto ed il regolamento sul decentramento, il proprio funzionamento.
- 3 Le sedute dei Consigli circoscrizionali, salvo i casi previsti nel regolamento sul decentramento, sono pubbliche.

Art. 55**Commissioni Consiliari Circoscrizionali**

- 1 Il Consiglio circoscrizionale all'inizio di ogni tornata amministrativa istituisce Commissioni permanenti aperte alla partecipazione di componenti esterni, con funzioni preparatorie e referenti sugli atti di competenza del Consiglio circoscrizionale.
- 2 Possono essere istituite Commissioni a termine, con funzioni di indirizzo, studio e controllo, sulla base di orientamenti generali espressi dal Consiglio circoscrizionale, al quale riferiscono.
- 3 Il regolamento sul decentramento disciplina il numero delle Commissioni permanenti, comunque non superiore a quattro, la loro composizione, i poteri, l'organizzazione e tutto ciò che attiene al loro funzionamento.
- 4 I responsabili delle Commissioni sono eletti, secondo le modalità indicate dal regolamento sul decentramento, dal Consiglio della Circoscrizione.
- 5 Le sedute delle Commissioni, salvo i casi previsti dal regolamento sul decentramento, sono pubbliche.

Art. 56**Le/i Consiglieri Circoscrizionali**

- 1 I Consiglieri circoscrizionali rappresentano la comunità residente nella circoscrizione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato ed in piena libertà di opinione e di voto.
- 2 Entrano in carica dopo le elezioni fatto salvo l'esame delle condizioni di eleggibilità, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio della Circoscrizione la relativa delibera. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sospensione, la surrogazione, la sostituzione e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
- 3 I Consiglieri si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento sul decentramento che provvede anche ad indicarne i diritti e le prerogative.

Art. 57**Dimissioni e decadenza dei Consiglieri Circoscrizionali**

- 1 Le dimissioni dalla carica di Consigliere circoscrizionale sono irrevocabili e immediatamente efficaci all'atto dell'assunzione al protocollo della Circoscrizione.
- 2 La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive, ovvero a dieci sedute nell'anno senza giustificati motivi, comporta l'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere circoscrizionale con contemporaneo avviso all'interessato, affinché possa formulare le proprie osservazioni entro e non oltre quindici giorni dalla notifica dell'avviso; trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio circoscrizionale. La delibera che ne dichiara la decadenza è notificata all'interessato entro dieci giorni.

Art. 58**Scioglimento dei Consigli Circoscrizionali**

- 1 Il Consiglio comunale dichiara lo scioglimento dei Consigli circoscrizionali, con deliberazione assunta, in prima e seconda votazione, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi

componenti. Nel caso sia necessaria una terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati:

- a) quando, previa diffida del Sindaco, non siano in grado di funzionare normalmente per protratta mancata elezione del Presidente entro trenta giorni dalla notifica della diffida, ovvero per le dimissioni contestuali o contemporanee di oltre la metà dei loro componenti;
 - b) per il venir meno di oltre la metà dei loro membri per decadenza o altra causa e non ne sia possibile la surrogazione;
 - c) per gravi e persistenti violazioni di legge, dello statuto o dei regolamenti;
 - d) qualora, nonostante la diffida del Sindaco, rifiutino, senza giustificato motivo, di svolgere le funzioni loro assegnate.
- 2 Il Consiglio comunale, contestualmente allo scioglimento del Consiglio di circoscrizione, fissa la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso.
 - 3 Non si procede all'elezione del nuovo Consiglio di circoscrizione quando manchi meno di un anno alla data dell'elezione del nuovo Consiglio comunale.
 - 4 Nel periodo intercorrente fra lo scioglimento del Consiglio di circoscrizione e la proclamazione dei nuovi eletti, i compiti e le funzioni del Presidente e del Consiglio sono esercitati rispettivamente dal Sindaco o suo delegato e dalla Giunta.

Art. 59

Personale delle Circoscrizioni

- 1 Per la gestione dei servizi di base decentrati nelle Circoscrizioni e l'esercizio delle funzioni ad esse delegate o attribuite, sono costituiti uffici comunali affidati alla responsabilità di un funzionario.
- 2 Il Presidente della Circoscrizione sovrintende all'attività della Circoscrizione.
- 3 I funzionari responsabili degli uffici circoscrizionali curano l'istruttoria degli atti degli organi circoscrizionali, svolgono funzioni di segretario dei Consigli di Circoscrizione, provvedono agli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dei Consigli, esprimono i pareri e le attestazioni di legge sulle deliberazioni e sulle determinazioni.
- 4 Il regolamento disciplina le modalità di formazione e pubblicazione degli atti dei Consigli circoscrizionali.

TITOLO VI

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 60

Gestione dei servizi pubblici locali

- 1 Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

- 2 L'erogazione dei servizi pubblici, nelle forme di gestione prescelte, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione e tutela delle esigenze degli utenti, nonché garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia.
- 3 I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi, nonché i contratti di servizio delle società di capitali che gestiscono servizi pubblici locali, stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e controllo sulla loro attività da parte del Comune e devono contenere norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro assegnati, e prevedere modalità volte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.
- 4 Per i fini di cui al comma precedente, è costituita la Commissione consiliare di controllo la cui composizione, i compiti e le modalità di funzionamento e di accesso alle informazioni sono stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 61

Scelta delle forme gestionali

- 1 Per la gestione dei servizi pubblici, il Comune adotta le forme di gestione previste dalla legge a seconda che si tratti di servizi di rilevanza industriale o privi di tale rilevanza.
- 2 La scelta delle forme di gestione dei servizi privi di rilevanza industriale da adottare viene assunta dal Consiglio comunale sulla base di valutazioni di convenienza economica, efficienza, efficacia ed opportunità, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire.

Art. 62

Gestione delle reti e delle infrastrutture destinate a pubblico servizio

- 1 Il Comune, nell'ambito della normativa vigente, promuove le forme organizzative idonee a perseguire l'obiettivo della separazione tra le attività di gestione degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni di proprietà comunale, destinati a servizi pubblici a rilevanza industriale.
- 2 Il Comune, per la gestione degli impianti e delle reti, può avvalersi di soggetti appositamente costituiti.

Art. 63

Erogazione dei servizi pubblici

- 1 L'erogazione dei servizi pubblici, nelle forme di gestione prescelte, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione e tutela delle esigenze degli utenti, nonché garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia.
- 2 L'erogazione dei servizi pubblici può svolgersi, sulla base di accordi conclusi nelle forme di cui all'articolo 73, per più territori di altri enti locali o enti pubblici interessati.
- 3 L'attività di erogazione dei servizi pubblici tramite impianti e reti di proprietà comunale è subordinata alla conclusione di appositi contratti di servizio.
- 4 I contratti di servizio impegnano il soggetto erogatore ad organizzarsi per garantire il rispetto dei principi di cui al comma 1, in particolare per rendere pubbliche le modalità di prestazione del servizio ed i fattori che ne determinano la qualità, anche attraverso la predisposizione di

apposite Carte dei servizi, e per prevedere idonei meccanismi di tutela, procedure di reclamo e modi di informazione degli utenti.

- 5 I contratti di servizio prevedono adeguati meccanismi di vigilanza del Comune sull'effettiva applicazione delle prescrizioni in essi contenute, con particolare riferimento al rispetto degli standard dei servizi erogati, all'adeguata pubblicità degli stessi, ai meccanismi di revisione e di adeguamento del contratto anche in relazione agli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale.

Art. 64

Compiti di indirizzo del Consiglio Comunale

- 1 Il Consiglio Comunale, tenendo conto della relazione annuale della Commissione consiliare di controllo di cui all'articolo 60, comma 4, delibera annualmente, durante la sessione di bilancio e con i modi e le forme stabiliti dal proprio regolamento, gli indirizzi relativi alla gestione dei servizi, anche attraverso l'approvazione di appositi piani o programmi.
- 2 Gli indirizzi riguardano, in particolare:
 - a) le necessità di acquisizione, nei limiti delle risorse disponibili, della proprietà di nuove infrastrutture, impianti, reti ed altre dotazioni da destinare a pubblico servizio;
 - b) il superamento delle situazioni di criticità, sia per la gestione degli impianti e delle reti destinati alla produzione di pubblici servizi, sia per la erogazione dei servizi pubblici locali e per i rapporti tra il gestore e gli utenti dei servizi;
 - c) la fissazione di specifici obiettivi di qualità e di sviluppo, da raggiungere con adeguati interventi di conservazione, manutenzione e potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle reti destinati alla produzione di servizi pubblici;
 - d) la determinazione delle politiche tariffarie, nel rispetto delle leggi;
 - e) la indicazione dei criteri da seguire per l'adeguamento dei contratti di servizio e degli atti di affidamento della gestione degli impianti e delle reti.

Art. 65

Affidamento, revoca e soppressione dei servizi

- 1 La stipulazione di ciascun contratto di servizio e la sottoscrizione di qualsiasi altro atto di affidamento della gestione deve essere preceduta dalla deliberazione del Consiglio Comunale.
- 2 La deliberazione di cui al comma precedente viene assunta dal Consiglio Comunale sulla base di valutazioni di convenienza economica, di conformità agli indirizzi deliberati ai sensi del comma 1, di efficienza, efficacia ed opportunità, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
- 3 La deliberazione consiliare deve motivare in relazione alle finalità sociali da perseguire, agli obiettivi economici e funzionali, alle dimensioni del servizio, ai rapporti con l'organizzazione degli altri servizi gestiti dal Comune direttamente o in forma associata.
- 4 La soppressione delle gestioni esistenti, il recesso, la revoca o altro atto di autotutela comunque denominato, che comporti la cessazione degli effetti dei contratti di servizio di cui all'articolo 63 o degli altri atti di affidamento della gestione degli impianti e delle reti, è assoggettato alle

medesime modalità stabilite dal presente articolo, in quanto compatibili e fermo restando quanto stabilito, in ordine agli atti di cui sopra, da specifiche disposizioni normative.

Art. 66 **Azienda speciale**

- 1 L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto deliberato dal Consiglio Comunale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati.
- 2 La Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio comunale le modifiche allo statuto dell'azienda, sentito il Consiglio di amministrazione dell'azienda o su proposta di questo.
- 3 La delibera che istituisce una nuova azienda deve contenere, oltre alle valutazioni di ordine economico-finanziario, la specificazione del capitale di dotazione conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale dipendente del Comune che viene trasferito all'azienda medesima.
- 4 Sono riservati all'approvazione del Consiglio comunale gli atti dell'azienda considerati fondamentali dalla legge, le convenzioni comportanti l'estensione del servizio al di fuori del territorio comunale, la disciplina generale delle tariffe.
- 5 Contestualmente all'approvazione degli atti di cui sopra, il Consiglio può deliberare indirizzi generali e obiettivi cui l'azienda deve attenersi.
- 6 L'azienda, previa delibera del Consiglio Comunale, può partecipare a società di capitali o concorrere alla costituzione di società di capitali per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi pubblici affidati in gestione all'azienda stessa.
- 7 Fuori dalle ipotesi disciplinate dal presente articolo ogni altro atto o deliberazione concernente l'espletamento del servizio pubblico è riservato all'autonomia gestionale dell'azienda che vi provvede secondo le disposizioni del proprio statuto.
- 8 Il Comune esercita la vigilanza sull'attività delle aziende speciali nei modi stabiliti dallo statuto comunale e dagli statuti aziendali.

Art. 67 **Organi dell'Azienda speciale**

- 1 Organi dell'azienda sono il Consiglio di amministrazione, il/la Presidente e il/la Direttore.
- 2 Il Consiglio di amministrazione è costituito da un numero di componenti, incluso il Presidente, indicato dallo statuto dell'azienda.
- 3 Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, fra persone in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità a Consigliere comunale, dotate di qualificata e comprovata esperienza tecnica o amministrativa, che deve essere documentata nell'atto di nomina da comunicare al Consiglio medesimo. Per le nomine si terrà conto del criterio delle pari opportunità fra donna e uomo.
- 4 Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati, con atto motivato del Sindaco, soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli

indirizzi e finalità formulati dal Consiglio comunale. Sempre con atto motivato, il Sindaco può provvedere allo scioglimento dell'intero Consiglio di amministrazione. Di tutti gli atti di revoca o scioglimento viene data informazione al Consiglio comunale.

- 5 Gli amministratori delle aziende speciali durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco, restano in carica sino alla nomina dei successori e cessano dalla carica durante il mandato nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti di cui al precedente comma 3;
 - b) dimissioni;
 - c) scioglimento anticipato del Consiglio comunale;
 - d) cessazione dalla carica del Sindaco.
- 6 Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale e la rappresentanza legale dell'azienda, è nominato dal Consiglio di amministrazione nei modi e nelle forme di legge, che ne disciplina anche i casi di revoca.
- 7 L'organo di revisione dell'Azienda è il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, nominati dal Consiglio Comunale, con il voto limitato a due nominativi. Il Consiglio Comunale provvede inoltre, nel momento della scelta dei Revisori, ad indicare quello chiamato a svolgere le funzioni di Presidente del Collegio.

Art. 68 Istituzione

- 1 Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia gestionale, il cui ordinamento e funzionamento sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
- 2 Le istituzioni possono essere costituite anche sulla base di accordi con altri enti locali per la gestione di servizi di interesse sovracomunale. In tal caso, la convenzione dovrà disciplinare l'ordinamento ed il funzionamento anche in deroga al presente Statuto e ai regolamenti di cui al comma precedente.
- 3 La delibera del Consiglio che costituisce l'istituzione identifica l'ambito di attività, conferisce il capitale di dotazione e individua le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare all'istituzione. La delibera è approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.
- 4 Alla deliberazione di cui al precedente comma è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione, il quale disciplina, in conformità al presente Statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi, di indirizzo e vigilanza da parte degli organi di governo del Comune, gli atti fondamentali, il personale, le forme di controllo dei risultati di gestione.
- 5 Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo delle istituzioni.

Art. 69 Organi delle Istituzioni

- 1 Sono organi delle istituzioni: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
- 2 Con deliberazione consiliare sono definiti:
 - la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione in un numero massimo di 3 componenti, compreso il Presidente;
 - l'indennità di carica per il Presidente ed i gettoni di presenza per i Consiglieri, i cui importi dovranno in ogni caso essere inferiori a quelli previsti rispettivamente per gli Assessori e per i Consiglieri comunali.
- 3 Alla nomina e alla revoca degli amministratori delle istituzioni e allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme del presente Statuto stabilite per le aziende speciali.
- 4 Si applicano, altresì, agli amministratori delle istituzioni le disposizioni previste dal presente Statuto per le aziende speciali in merito alla durata in carica e ai casi di cessazione dalla stessa.
- 5 Spetta al Consiglio di amministrazione dare attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi dell'istituzione, deliberando su tutti gli oggetti che non rientrano nelle competenze del Direttore.
- 6 Il Presidente rappresenta l'istituzione nei rapporti con gli Organi del Comune e con i terzi. Sovrintende al corretto funzionamento dell'istituzione, anche impartendo direttive al Direttore, vigila sul rispetto del regolamento e sull'attuazione degli indirizzi stabiliti dagli Organi del Comune. Può, sotto la sua responsabilità, adottare gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile.
- 7 Il Direttore è nominato e revocato dal Sindaco, sentito il Consiglio di amministrazione, tra il personale con qualifica dirigenziale alle dipendenze del Comune, oppure tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.
- 8 Compete al Direttore la responsabilità gestionale dell'istituzione e a questo fine dirige il personale, dà esecuzione alle direttive del Presidente e alle delibere del Consiglio di amministrazione, propone a quest'ultimo i documenti di bilancio ed il conto consuntivo, provvede alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'istituzione nei limiti previsti dal regolamento di contabilità di cui al successivo Art. 71. Esercita, altresì, le attribuzioni conferitegli dal regolamento dell'istituzione o dal Consiglio di amministrazione.

Art. 70

Rapporti con gli Organi del Comune

- 1 Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi politico-amministrativi cui si devono attenere gli organi delle istituzioni.
- 2 La vigilanza sulle istituzioni è esercitata dalla Giunta comunale.
- 3 La Giunta, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'istituzione, sottopone all'approvazione del Consiglio comunale il bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo, le convenzioni con altri enti locali che comportino l'estensione dei servizi fuori del territorio comunale.
- 4 Le istituzioni per l'esercizio delle loro attività o per l'espletamento di attività strumentali o di supporto sono autorizzate a stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici o privati operanti nel campo di attività delle istituzioni medesime.

- 5 Fuori dai casi di cui al presente articolo ogni altro atto o deliberazione concernente l'esplicitamento del servizio pubblico è riservato all'autonomia gestionale delle istituzioni che vi provvedono secondo le disposizioni del regolamento.

Art. 71

Personale e Gestione finanziaria e contabile

- 1 La disciplina del personale dell'istituzione è contenuta nel regolamento di cui al quarto comma dell'Art. 68 e sarà adeguata alle esigenze della peculiare attività svolta.
- 2 Nell'esplicazione delle attività di servizio e nell'ambito della propria autonomia gestionale, l'istituzione potrà avvalersi di personale dipendente, anche stagionale, regolato dalle norme dei contratti di lavoro applicabili al settore di attività. Potrà stipulare contratti di prestazione d'opera e conferire incarichi.
- 3 Con lo stesso regolamento possono altresì essere disciplinate modalità e forme di utilizzazione di prestazioni offerte da organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini.
- 4 Il Comune trasferisce alle istituzioni i mezzi finanziari necessari a conseguire l'obbligo del pareggio di bilancio, provvedendo, altresì, alla copertura di eventuali costi sociali.
- 5 Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio.
- 6 Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantirne la piena autonomia e responsabilità gestionale anche attraverso forme di contabilità economica.
- 7 Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 72

Società di capitali

- 1 Il Comune può, secondo legge, promuovere la costituzione o partecipare a società di capitali, anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria, per la gestione di servizi pubblici locali.
- 2 Il Comune, con propri atti, può inoltre trasformare le proprie aziende speciali in società per azioni, secondo le procedure di legge.
- 3 Il Comune può altresì partecipare, anche con quote di minoranza, a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.
- 4 Il Sindaco o un suo delegato partecipano all'assemblea dei soci in rappresentanza del Comune.
- 5 Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente, durante la sessione di bilancio e con i modi e le forme stabilite dal proprio regolamento, l'andamento delle società e a controllare che l'interesse della collettività, sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

- 6 Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale, il Consiglio comunale approva, su proposta della Giunta, appositi contratti di programma o di servizio che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.

Art. 73

Forme associative e di cooperazione

- 1 Il Comune favorisce ed intraprende le opportune forme di collaborazione con la Provincia e gli altri enti locali per le finalità della programmazione e per lo svolgimento della propria attività, nonché per la gestione dei propri servizi.
- 2 A tal fine, il Comune, per conseguire l'espletamento ottimale dei servizi, si organizza avvalendosi degli istituti della convenzione, del consorzio, dell'accordo di programma e di ogni altra forma di associazione, di cooperazione e di programmazione negoziata prevista dalla legge.
- 3 Per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, il Comune può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.

TITOLO VII ORGANIZZAZIONE - PERSONALE E SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 74

Principi Organizzativi

- 1 Il Comune informa la propria attività gestionale a principi di funzionalità, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e costante qualificazione dei propri servizi. A tal fine, riconosce il lavoro del proprio personale quale risorsa fondamentale al servizio della comunità, favorendone il miglioramento delle condizioni di prestazione e lo sviluppo professionale.
- 2 L'organizzazione degli uffici e servizi è ordinata in modo da corrispondere ai predetti principi organizzativi ed è tesa a rispondere in maniera ottimale alle esigenze delle cittadine e dei cittadini, quali utenti, anche mediante il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale, e della massima collaborazione tra gli uffici.
- 3 Nell'ambito dei principi e criteri fissati dallo Statuto e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, i dirigenti incentivano la collaborazione ed il coinvolgimento di tutto il personale per il conseguimento dei risultati dell'attività lavorativa, favorendo la massima espressione di idee e di proposte, nonché valorizzando il lavoro collegiale e trasversale, ed il metodo del lavoro di gruppo.
- 4 Il Comune promuove azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità sul lavoro e di accesso alla carriera tra uomo e donna.

Art. 75

Regolamento degli uffici e servizi

1. La Giunta, in conformità con le norme del presente Statuto, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, disciplina con proprio regolamento le norme generali per

l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Il regolamento può prevedere la nomina, con atto del Sindaco, di un Vice Segretario generale con il compito di coadiuvare il Segretario Generale, nonché di sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 76

Diritti e Doveri dei/delle dipendenti

- 1 I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse delle cittadine e dei cittadini.
- 2 Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
- 3 L'aggiornamento e la formazione del personale, la sua riconversione, la mobilità interna, costituiscono strumenti per favorire e conseguire l'accrescimento professionale ed un suo più razionale impiego.
- 4 Il Comune assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica del personale, e garantire il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 77

Ufficio del Consiglio Comunale

- 1 Un apposito ufficio coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni. L'ufficio è posto alle sue dipendenze funzionali.
- 2 L'ufficio di presidenza del Consiglio comunale svolge un ruolo attivo di raccordo con le segreterie delle Commissioni consiliari nell'attività preparatoria dei lavori consiliari, fornendo ai Gruppi consiliari le necessarie informazioni.
- 3 Per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di Presidenza del Consiglio comunale valgono le altre norme del presente Titolo, in quanto applicabili.

Art. 78

Direttore Generale

- 1 Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un/una Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. La nomina a Direttore Generale di un/una dirigente già dipendente di ruolo dell'Ente, non comportante aumento di spesa, avviene con atto del Sindaco. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettivo del Sindaco e decade qualora cessi, per qualunque motivo, tale mandato.
- 2 Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione comunale perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

- 3 Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti comunali, ad eccezione del Segretario Generale. Il Direttore Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, e concorre alla formazione dei piani e programmi dell'amministrazione.
- 4 Il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta

Art. 79 **Dirigenza**

1. I dirigenti esercitano funzioni di direzione di uffici e servizi, di direzione di programmi speciali, di studio, ricerca, vigilanza e ispezione, ovvero incarichi speciali.
2. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli Organi di governo; essi sono responsabili direttamente e in via esclusiva della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi ed ai programmi dell'amministrazione.
3. Spettano ai dirigenti, nelle materie di propria competenza, tutte le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
4. Gli atti di competenza dirigenziale possono essere soggetti ad avocazione da parte del Sindaco, riferendone alla Giunta, solo quando assumono particolare rilievo politico-amministrativo e per motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.
5. L'attività di gestione dei dirigenti si esplica, di norma, sotto l'aspetto formale, con atti di "determinazione" o altri provvedimenti tipici.
6. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dal Sindaco a tempo determinato e non possono avere durata superiore al suo mandato elettivo, e sono suscettibili di rinnovo, previa valutazione dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi ed ai programmi assegnati, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunti dai servizi interessati.
7. Il regolamento stabilisce limiti, criteri e modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire.
8. E' fatta salva la speciale regolamentazione prevista per il conferimento dell'incarico di Capo di Gabinetto del Sindaco, che può essere attribuito ad un/una dipendente di ruolo del Comune o assegnato ad un esterno/a assunto con contratto a tempo determinato. L'atto di incarico ne definisce le competenze, le condizioni economiche e la durata che non può comunque superare il mandato del Sindaco e cessa quando termini, per qualunque causa, detto mandato.
9. La revoca degli incarichi dirigenziali è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato, secondo le modalità e i casi previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 80 **Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nei modi e nelle forme di legge.

2. La nomina del Segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua a esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. Può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio e per mancato raggiungimento di risultati a lui imputabile.
3. Le funzioni del Segretario Generale sono determinate dalla legge e lo stesso esercita ogni altro compito attribuitogli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitogli dal Sindaco.
4. In particolare, il Segretario Generale:
 - a) svolge compiti di consulenza giuridica agli Organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici;
 - b) partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio, curandone la verbalizzazione e alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;
 - c) può partecipare a commissioni di studio o di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;
 - d) su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, ai singoli Assessori e ai singoli Consiglieri su singoli atti o procedimenti amministrativi, anche di competenza della dirigenza;
 - e) riceve dai Consiglieri comunali le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale del Difensore Civico;
 - f) riceve, ai fini della protocollazione e delle eventuali comunicazioni, le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
 - g) coordina l'attività e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, qualora non sia stato nominato il Direttore Generale e ne assume le funzioni se conferite, ai sensi di legge, dal Sindaco.
5. Qualora sia nominato il Direttore Generale i rapporti tra questo ed il Segretario Generale sono disciplinati con provvedimento contestuale alla nomina del Direttore Generale, secondo l'ordinamento generale degli uffici e servizi, e nel rispetto dei loro autonomi e distinti ruoli.
6. In caso di assenza o impedimento del Segretario e del Vice Segretario, il Sindaco, con proprio atto, può attribuire, in via temporanea e nei termini di legge, il relativo incarico ad un altro dirigente di massima struttura.

Art. 81 **Controlli interni**

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati, al fine di:
 - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

- b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale, in particolare di qualifica dirigenziale;
 - d) valutare, attraverso il controllo strategico, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
- 2 Sono individuate e disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, le strutture a cui affidare gli strumenti di attuazione del sistema dei controlli interni e i relativi rapporti con gli Organi di governo, con il Segretario Generale e con il Direttore Generale.

TITOLO VIII FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 82

Ordinamento finanziario e contabile

- 1 L'armonizzazione dei bilanci ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario sono riservati alla legislazione concorrente dello Stato e della Regione.
- 2 Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite ed è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
- 3 Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla predetta legislazione concorrente e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.
- 4 Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
- 5 L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi obbedisce alla tendenza del pareggio economico, tenuto conto dell'importanza sociale del servizio.
- 6 La gestione finanziaria del Comune si svolge con le modalità fissate dal regolamento di contabilità, in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre per l'anno successivo, salvo differimento del termine, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
- 7 La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie acquisibili per realizzarla. Gli strumenti di previsione contabili sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione dell'attività comunale.
- 8 Il Consiglio comunale approva il bilancio in seduta di prima convocazione, con le procedure stabilite dal regolamento consiliare. Lo stesso quorum di presenze è richiesto per l'approvazione delle variazioni al bilancio.
- 9 Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare i propri bilanci almeno quindici giorni prima della presentazione del bilancio comunale.

- 10 Prima dell'approvazione dei documenti di bilancio del Comune, devono essere attivate, con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, forme di consultazione con le principali organizzazioni della società civile, nonché, dopo l'approvazione, forme di pubblicità rivolte alla cittadinanza per consentire la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati.

Art. 83
Rendiconto di gestione

- 1 I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
- 2 E' oggetto di trattazione nella relazione della Giunta una verifica dell'impatto di genere dell'attività gestionale del Comune e di rendicontazione dello stato di realizzazione del principio di parità donna-uomo.
- 3 E' oggetto, altresì, di trattazione nella relazione della Giunta una verifica dell'impatto ambientale dell'attività gestionale del comune e una rendicontazione dello stato di realizzazione degli impegni assunti per garantire lo sviluppo sostenibile.

Art. 84
Gestione del patrimonio

- 1 Il Comune ha un proprio demanio e un proprio patrimonio.
- 2 Il regolamento di contabilità disciplina la compilazione, la tenuta, l'aggiornamento e le ricognizioni periodiche degli inventari, ed il raccordo delle relative scritture con quelle della contabilità. Individua inoltre le responsabilità dei dirigenti coinvolti nelle procedure di tenuta degli inventari e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
- 3 L'uso e la gestione del patrimonio e del demanio comunale, nonché la vendita dei beni sono disciplinati dagli appositi regolamenti.
- 4 I beni patrimoniali non destinati alla diretta utilizzazione ai fini del Comune, sono soggetti a gestione economica finalizzata all'ottimizzazione della redditività.
- 5 Il regolamento di contabilità prevede la compilazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne ed esterne. Prevede inoltre conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.

Art. 85
Il Collegio dei/delle revisori dei conti

- 1 La revisione economico-finanziaria della gestione è affidata ad un Collegio di revisori composto da tre membri nominati dal Consiglio comunale con voto limitato a due componenti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
- 2 Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni del Comune.
- 3 Le funzioni, la durata in carica, le cause di revocabilità, di cessazione, di incompatibilità e di ineleggibilità dei revisori sono stabilite dalla legge.

- 4 In caso di cessazione dalla carica per qualunque causa di un revisore, lo stesso deve essere sostituito al più presto ed in ogni caso entro quarantacinque giorni dall'evento. Il nuovo revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale del Collegio.
- 5 I mezzi necessari per lo svolgimento dei compiti del Collegio sono stabiliti dal regolamento di contabilità.
- 6 Il Collegio dei revisori nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Amministrazione ed in particolare ha la disponibilità delle scritture contabili e dei dati raccolti dall'Ufficio preposto al controllo economico interno di gestione, e ha facoltà di assistere alle sedute del Consiglio e, quando invitato, a quelle della Giunta comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e dei Consigli di Amministrazione delle Istituzioni.
- 7 Nella relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, il Collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 8 I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dei servizi e uffici, e delle istituzioni del Comune, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
- 9 Con le modalità stabilite dal regolamento, la collaborazione con il Consiglio comunale si esplica altresì mediante la redazione di un parere sul bilancio e degli altri strumenti di previsione contabile e relativi allegati, nonché attraverso periodiche relazioni sull'andamento contabile e finanziario della gestione.
- 10 Ai membri del Collegio dei revisori dei conti è corrisposta, a termini di legge, un'indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dal Consiglio comunale all'atto dell'elezione del Collegio medesimo.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 86

Attuazione e modifiche dello Statuto e dei connessi regolamenti

- 1 Ogni due anni, il Consiglio comunale procede alla verifica dell'attuazione dello Statuto.
- 2 Le innovazioni normative che incidono sulle disposizioni dello Statuto ne comportano la revisione da attuarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore degli stessi provvedimenti legislativi.
- 3 Le modifiche statutarie sono definite e formalizzate con le stesse procedure stabilite per l'approvazione dello Statuto.

Art. 87

Efficacia dei regolamenti

- 1 Sino all'entrata in vigore di nuovi regolamenti o fino alla loro modificazione continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le rispettive materie vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, purché non in contrasto con la legge e con lo Statuto medesimo.
- 2 Le disposizioni contenute nello Statuto relative in particolare:

- a) alle modalità di effettuazione delle interrogazioni a risposta immediata (question time), di cui al precedente art. 14, comma 5;
- b) all'introduzione del referendum abrogativo, di cui ai precedenti artt. 36, 37, 38, 39 e 40;
- c) all'elezione dei Consigli circoscrizionali di cui al precedente art. 49;

entrano in vigore solo dopo le conseguenti modifiche dei rispettivi regolamenti, da adottare entro e non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.


- 3 L'articolo 49 e relative disposizioni regolamentari, nonché l'art. 52, comma 1, lett. a), trovano applicazione a partire dalle prime elezioni per il rinnovo dei Consigli circoscrizionali successive all'entrata in vigore del presente Statuto.
- 4 Nel periodo transitorio all'entrata in vigore delle disposizioni statutarie relative all'art. 52, comma 1, lett. a), nel caso di mancata protratta elezione del Presidente di Circoscrizione, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 1, lett. a), le funzioni di presidenza della Circoscrizione vengono assunte dal Sindaco o suo delegato fino al termine delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circoscrizione. Il Sindaco o suo delegato svolge le funzioni di presidenza coadiuvato dalla Conferenza dei Capi gruppo circoscrizionali, può prendere la parola alle riunioni del Consiglio di Circoscrizione, ma senza diritto di voto.

Art. 88

Entrata in vigore dello Statuto

- 1 Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
 - 2 Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.
-

|



**STATUTO
DEL
COMUNE DI SANTA SOFIA**

*Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.32 del 23.05.2000 esecutiva il 13.09.2000 prot.6022 a seguito chiarimenti forniti con delibera Consiliari n.65 del 22.08.2000 e n.66 del 24.08.2000.
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 18/03/2004.(art. 16) e con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 19/07/2010.*

Indice-Sommario**TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI**

- Art. 1 - Autonomia comunale
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 - Funzioni
- Art. 4 - Sede, stemma e gonfalone
- Art. 5 - Consiglio Comunale dei ragazzi

**TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO
Capo I - Gli organi comunali**

- Art. 6 - Organi di governo e di gestione

Capo II - Il Consiglio comunale

- Art. 7 - Funzioni
- Art. 8 - Composizione
- Art. 9 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 10 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- Art. 11 - Organizzazione e funzionamento
- Art. 12 - Conferenza di programmazione consiliare

Capo III - Il Sindaco e la Giunta

- Art. 13 - Il Sindaco
- Art. 14 - Il Vice Sindaco
- Art. 15 - Nomina degli Assessori e linee programmatiche di governo
- Art. 16 - La Giunta
- Art. 17 - Funzionamento della Giunta e compiti degli Assessori
- Art. 18 - Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore
- Art. 19 - Sfiducia e dimissioni del Sindaco

Capo IV – Norme comuni agli Amministratori

- Art. 20 - Astensione obbligatoria e indennità

**TITOLO IV
DECENTRAMENTO****Capo I - Le Frazioni**

- Art.21 - Suddivisione del territorio in Frazioni

Capo II - Organismi del decentramento

- Art.22 - Consulta di Frazione
- Art.23 - Funzioni della consulta di Frazione
- Art.24 - Funzionamento della consulta di Frazione

TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - La partecipazione in generale

Art. 25 - Principio della partecipazione

Capo II – La partecipazione in generale

Art. 26 - Consultazione della popolazione

Art. 27 - Associazionismo e volontariato

Art. 28 - Istanze, petizioni e proposte

Art. 29 - Referendum

Capo III - La partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 30 - Procedimenti di interesse collettivo

Art. 31 - Procedimenti di interesse individuale

Capo IV - La pubblicità dell'attività

Art. 32 - Pubblicità degli atti

Art. 33 - Accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi

Capo IV - La difesa civica

Art. 34 - Il Difensore civico

Art. 35 - Funzioni

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Capo I – Principi sulla regolazione

Art. 36 - Assunzione e revoca dei servizi pubblici locali

Art. 37 - Trasparenza nei servizi pubblici

Capo II – Norme comuni

Art. 38 - Nomina e revoca degli Amministratori

Art. 39 - Atti fondamentali

Art. 40 - Vigilanza

Art. 41 - Società per azioni, convenzioni e ricorso ad altri modelli

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE
Capo I – I principi

Art. 42 - Principi generali

Art. 43 - Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 44 - Principi in materia di gestione del personale

Capo II - L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

- Art. 45 - Regolazione
- Art. 46 - Criteri generali

Capo III - Il sistema di direzione

- Art. 47 - Articolazione del sistema decisionale
- Art. 48 - Direzione dell'organizzazione
- Art. 49 - Segretario comunale
- Art. 50 - Direttore generale
- Art. 51 - Comitato di direzione

Capo IV - Le funzioni di direzione

- Art. 52 - Funzioni di direzione
- Art. 53 - Rapporti con gli organi comunali
- Art. 54 - Relazioni organizzative interne all'apparato
- Art. 55 - Attribuzione e revoca delle funzioni di direzione
- Art. 56 - Responsabilità direzionali

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 57 - Norma di rinvio
- Art. 58 - Disciplina transitoria
- Art. 59 - Revisione dello Statuto

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Autonomia comunale

1. Il Comune di Santa Sofia è l'Ente autonomo rappresentativo della Comunità locale.
2. Il Comune esercita le pubbliche funzioni, non espressamente attribuite ad altri Enti, idonee a promuovere il progressivo sviluppo di detta Comunità.

Art. 2
Principi generali

1. L'Amministrazione esercita i propri compiti perseguendo le finalità politiche e sociali sancite dalla Costituzione, nel rispetto dei principi di eguaglianza e pari dignità sociale dei cittadini, italiani e stranieri.
2. Nei rapporti con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio l'Amministrazione si ispira al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
3. Nel perseguimento dei presenti principi, l'Amministrazione assume il metodo e gli strumenti della programmazione.

Art. 3
Funzioni

1. Il Comune, titolare di funzioni amministrative proprie ovvero conferitegli da altri Enti pubblici, concorre alla determinazione degli obiettivi recati nei piani e programmi di fonte comunitaria e nazionale aventi dimensione sovracomunale e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2. Il Comune, nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto, può conferire l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 ad altri Enti pubblici con esso appositamente uniti, consorziati o convenzionati.

Art. 4
Sede, stemma e gonfalone

1. La sede dell'Amministrazione è situata nel Palazzo comunale, ove di norma si riuniscono i suoi organi.
2. Al Comune spetta lo stemma riconosciuto ai sensi di legge, la cui riproduzione ed uso, così come per il proprio Gonfalone, sono consentiti previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 5
Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
 - politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I - Gli organi comunali

Art. 6

Organi di governo e di gestione

1. Sono organi di governo dell'Amministrazione il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.
2. Assumono la qualità di organi di gestione dell'Amministrazione i dipendenti a cui il Sindaco abbia attribuito le funzioni di direzione.

Capo II - Il Consiglio comunale

Art. 7

Funzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo competente ad esprimere l'indirizzo politico-amministrativo della complessiva azione comunale ed a controllarne l'attuazione, affidata alla responsabilità degli organi di governo. Dette funzioni di indirizzo e controllo sono svolte mediante l'adozione degli atti fondamentali che gli sono riservati dalla legge.
2. Il documento recante le linee programmatiche di cui all'art. 15 costituisce l'atto di riferimento generale attraverso il quale il Consiglio indirizza l'azione politico-amministrativa comunale e ne programma l'esecuzione. A tal fine, in vista della predisposizione della relazione previsionale e programmatica, il Sindaco, sentita la Giunta, ne cura il progressivo aggiornamento e l'eventuale specificazione indicando, con riferimento all'esercizio successivo, le azioni ed i progetti che intende realizzare. Nella seduta dedicata all'illustrazione di quel documento, da tenersi di norma entro il mese di ottobre e salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 2, ult. parte, il Consiglio manifesta i propri indirizzi con riguardo a tali azioni e progetti.
3. L'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione degli interventi programmati ai sensi del precedente comma si esprime avendo prioritario riferimento ai rapporti che il Sindaco e la Giunta illustrano al Consiglio sullo stato della loro realizzazione, che il Sindaco espone al Consiglio comunale almeno due volte nel corso dell'anno.

Art. 8

Composizione

1. Il Consiglio comunale è composto da 16 membri, oltre al Sindaco, che ne fa parte a tutti gli effetti.
2. Nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione della sua elezione e presieduta dal Sindaco, il Consiglio provvede alla convalida degli eletti e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, disponendo le eventuali surroghe.
3. Esauriti tali adempimenti, il Sindaco effettua le comunicazioni di cui all'art. 15.

Art. 9

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
 - a) - partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto posto all'ordine del giorno;
 - b) - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - c) - presentare e sottoscrivere le mozioni di cui all'art. 37, l. n. 142 del 1990;
 - d) - rivolgere al Sindaco interrogazioni (ed al Sindaco ovvero alla Giunta interpellanze) sull'andamento dell'attività del Comune nonché di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori dei servizi pubblici comunali, a cui il Sindaco od Assessore suo delegato rispondono entro trenta giorni;
 - e) - ottenere dal Comune nonché dalle istituzioni ed enti pubblici dipendenti e gestori dei servizi pubblici comunali tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato, rimanendo tenuti al segreto nei casi

previsti dalla legge. Le modalità di esercizio del loro diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti sono disciplinate dall'apposito regolamento nel rispetto dei seguenti principi:

ea) - la richiesta di accesso è avanzata al dipendente responsabile del settore competente per materia, il quale la esamina con tempestività, compatibilmente ai propri doveri d'ufficio; la determinazione definitiva, se di diniego, va preceduta dal parere del Sindaco;

eb) - ove il provvedimento sia costituito da un procedimento composto da più fasi distinte, l'accesso è subordinato alla determinazione definitiva dell'unità organizzativa rispettivamente competente ad istruirle;

ec) - il rilascio di copia dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è gratuito;

f) - sottoporre al controllo del competente organo, nei limiti, entro i termini e nelle forme previste dalla legge, le deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale.

3. Il Sindaco, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento, cura che ai Consiglieri, anche tramite i rispettivi Capigruppo, sia fornita una adeguata e tempestiva informazione sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio.

4. I Consiglieri si riuniscono in gruppi consiliari, costituiti da non meno di due membri.

Art. 10

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e le sostituzioni dei consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano d'età.

3. I Consiglieri Comunali che non intervengano alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 11

Organizzazione e funzionamento

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano.

2. Il Consiglio si avvale di Commissioni di studio e permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare indicati dal regolamento, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e comunque idoneo a garantire la rappresentanza dei gruppi. Il regolamento individua altresì i poteri affidati alle Commissioni di vigilanza sulla conformità dell'attività di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori dei servizi pubblici comunali agli indirizzi consiliari nonché alle Commissioni speciali di indagine, la cui presidenza è riservata ad un Consigliere dell'opposizione.

3. Alle Commissioni può essere deferito dal Consiglio, con eventuale predeterminazione di principi e criteri direttivi, il compito di redigere il testo di atti deliberativi, anche di natura normativa, da sottoporre alla votazione consiliare senza discussione generale, salve le dichiarazioni di voto, qualora abbiano ottenuto dai suoi membri, nella votazione finale, un voto favorevole pari a quello di due terzi dei componenti il Consiglio comunale.

4. Le Commissioni hanno diritto di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli Assessori nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e degli amministratori e dirigenti di istituzioni, enti pubblici dipendenti nonché gestori dei servizi pubblici comunali. Possono altresì invitare ai propri lavori persone estranee all'Amministrazione, ove la loro presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

5. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare, approvato a maggioranza assoluta dei suoi membri. In tale atto, ispirato al principio di valorizzare la partecipazione di tutte le componenti consiliari alla formazione degli indirizzi delle politiche comunali, oltre alla disciplina degli istituti cui rinvia la legge ed il presente Statuto sono altresì individuate le modalità attraverso le quali, compatibilmente alle disponibilità dell'Ente, l'Amministrazione si incarica di fornire al Consiglio ed ai gruppi consiliari i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie adeguate all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
6. Il regolamento può altresì stabilire di introdurre un sistema di rappresentanza consultiva degli stranieri residenti in Comune.

Art. 12

Conferenza di programmazione consiliare

1. Il Sindaco convoca e presiede la Conferenza di programmazione consiliare, organismo consultivo del Sindaco medesimo per la definizione del programma dei lavori del Consiglio, il coordinamento delle attività delle Commissioni consiliari nonché la gestione dei servizi, delle attrezzature e delle risorse di cui all'art. 11, comma 5.
2. La Conferenza di programmazione è formato dal Sindaco e dai Capigruppo consiliari o loro supplenti appositamente designati.
3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. In caso di assenza od altro impedimento, il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco od altro Consigliere da lui incaricato.
5. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio può attribuire ulteriori compiti alla Conferenza di programmazione.

Capo III - Il Sindaco e la Giunta

Art. 13

Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale, di cui possiede la rappresentanza legale. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti. Sovrintende inoltre all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali comunque attribuite al Comune e ne garantisce la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.

2. Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo amministrativo dell'azione dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, che gli rispondono personalmente. Spetta al Sindaco, coordinandosi con il titolare delle funzioni di direzione generale, ove assegnate, e tramite l'attività della Giunta, la responsabilità di attuare le azioni e realizzare i progetti individuati nel proprio programma nonché garantire la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la concreta realizzazione.

3. Il Sindaco, in quanto presidente della Giunta, ne convoca le sedute e ne coordina i lavori, mantenendo l'unità di indirizzo politico-amministrativo.

4. Spetta al Sindaco, in quanto organo responsabile dell'amministrazione comunale:

- a) - nominare i responsabili delle tipologie direzionali che la compongono ed attribuire loro le funzioni di direzione individuate dal regolamento nonché attribuire gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
- b) - nominare, ai sensi della legge e del regolamento di organizzazione, il Segretario comunale nonché conferirgli le funzioni di direzione generale dell'Ente; nominare il Vice Segretario comunale;
- c) - emanare circolari e direttive volte a stabilire gli indirizzi programmatici ed i criteri che devono essere osservati dall'apparato nel complessivo esercizio delle proprie funzioni di direzione e nell'attuazione di speciali obiettivi;
- d) - promuovere conferenze di servizi nonché accordi di programma per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'Ente;
- e) - impartire direttive al Segretario comunale ed al Direttore generale, ove nominato e distinto;
- f) - risolvere conflitti di competenza, attivi e passivi, fra gli uffici interni all'Ente nonché coordinare e dare impulso agli interventi la cui progettazione, sovrintendenza e verifica siano affidati al compito congiunto di più organismi od apparati dell'Amministrazione ovvero comunque richiedano un'integrazione funzionale rispetto all'ordinario assetto delle competenze;

- g) - promuovere ed assumere le iniziative opportune per assicurare che istituzioni, aziende, società o altri enti pubblici o privati appartenenti o partecipati dal Comune svolgano la rispettiva attività in coerenza agli indirizzi adottati dal Consiglio;
- h) - promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attività comunale, nonché delle istituzioni, aziende, società o altri enti pubblici e privati appartenenti o partecipati dall'Ente;
- i) - assumere l'iniziativa e partecipare alle conferenze degli accordi di programma;
- l) - promuovere il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti nel territorio, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative dirette ad attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività dei soggetti pubblici di interesse della collettività locale;
- m) - rilasciare attestati di notorietà pubblica;
- n) - concludere gli accordi di cui all'art. 15 della l. n. 241 del 1990;
- o) - provvedere, sulla base degli indirizzi consiliari, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- p) - impartire le direttive e vigilare sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;
- q) - emanare, salva restando la facoltà di delega ai sensi della legge e del presente Statuto, ordinanze contingibili ed urgenti nonché gli altri atti che la legge ed i regolamenti che lo attuano riservano alla sua competenza;
- r) - al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici aventi sede nel territorio comunale;
- s) - costituire, ove non già previsto dallo schema organizzativo, un ufficio di segreteria posto alle proprie dirette dipendenze, dotato di personale dipendente del Comune ovvero assunto con contratto a tempo determinato.

5. Il Sindaco coordina i lavori del Comitato di direzione.

6. Il Sindaco, nel rispetto della legge e del presente Statuto, ha facoltà di delegare proprie funzioni agli Assessori, al Segretario comunale ed al Direttore generale, ove nominato e distinto, nonché ai dipendenti ai quali abbia attribuito le funzioni di direzione, con potere di avocazione e di riassunzione. Il Sindaco può inoltre attribuire, gratuitamente e per un tempo determinato, incarichi per affari determinati.

Art. 14

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, nonché negli altri casi previsti dalla legge.
2. In caso di assenza od impedimento temporaneo anche del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 15

Nomina degli Assessori e linee programmatiche di governo

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. In quella medesima sede, ovvero in altra adunanza convocata entro i successivi quaranta giorni il Sindaco, sentita la Giunta, illustra al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti che intende realizzare nel corso del proprio mandato. Il documento recante dette linee può recepire l'impegno a realizzare quelle ulteriori o diverse azioni e progetti che i Consiglieri, in quella medesima sede ovvero in occasione del loro eventuale aggiornamento ai sensi dell'art. 7, comma 2, abbiano ritenuto di proporre al Sindaco e di cui esso, sentita la Giunta, abbia riconosciuto la fattibilità rispetto alle risorse disponibili dell'Ente e la coerenza al proprio programma elettorale.
3. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
4. Gli Assessori non Consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità delle rispettive adunanze e sedute.

Art. 16
La Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a 6 (sei).
2. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente ai sensi dell'art. 7, comma 3. Altresì delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.
3. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e da esso medesimo, ferma restando la propria potestà vigilarne il corretto e coerente esercizio.
4. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge e dal presente Statuto espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.
5. Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dipendenti a cui siano state attribuite le funzioni di direzione, la Giunta provvede altresì in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, contrazione di mutui, appalti, concessioni, ai sensi dell'art. 32, lett. i) e m), della legge 8 giugno 1990, n. 142, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano già stati stabiliti in atti fondamentali del Consiglio. Spetta altresì alla Giunta adottare gli occorrenti atti di promozione e resistenza alle liti, nonché provvedere alla loro eventuale conciliazione e transazione.
6. Le deliberazioni adottate dalla Giunta, contestualmente all'affissione all'albo pretrorio, vengono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari e le stesse, a seguito di deposito nella segreteria comunale sono inoltre messe a disposizione dei Consiglieri Comunali.

Art. 17
Funzionamento della Giunta e compiti degli Assessori

1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco, che la presiede, o di chi ne fa le veci.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.
3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale, che ne cura la verbalizzazione. I verbali delle deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario comunale, o da chi ne fa le veci.
4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.
5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco, degli Assessori, del Segretario comunale nonché, ove nominato, del Direttore generale e dei dipendenti titolari delle funzioni di direzione. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
6. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco per assicurare l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di un progetto. In particolare, sulla base delle linee programmatiche di cui all'art. 15, degli indirizzi consiliari e degli altri atti a contenuto generale in corso di esecuzione, gli Assessori sottopongono annualmente al Sindaco ovvero, se nominato, al Direttore generale, un documento recante l'indicazione del complesso degli obiettivi, in ordine di priorità, che devono essere raggiunti dal settore di amministrazione a cui sovrintendono. Tale documento, di norma predisposto con il contributo del dipendente responsabile del settore di competenza, indica con riferimento a ciascun obiettivo i risultati che ci si propone di raggiungere e per quanto possibile gli standard di qualità delle singole prestazioni che si intendono veder comunque rispettate. Ai sensi del successivo art. 42, l'insieme dei predetti documenti costituisce l'oggetto di prioritario riferimento per l'elaborazione del piano dettagliato degli obiettivi nonché, ove adottato, del progetto di proposta del piano esecutivo di gestione.

Art. 18**Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore**

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate, in forma scritta, al Sindaco, che ne cura l'immediata assunzione al Protocollo generale; sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
2. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza.

Art. 19**Sfiducia e dimissioni del Sindaco**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia ai sensi di legge.
2. Le dimissioni del Sindaco, una volta divenute irrevocabili, od il verificarsi di taluna delle altre cause individuate dalla legge producono la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge.

Capo IV - Norme comuni agli amministratori**Art. 20****Astensione obbligatoria e indennità**

1. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, salvo non consistano in atti normativi o di carattere generale, nei sensi indicati dall'art. 19 della l. 3 agosto 1999, n. 265.
2. Un apposito regolamento disciplina, ai sensi di legge, il regime di riconoscimento delle indennità di funzione, dei gettoni di presenza nonché dei rimborsi spese e indennità di missione agli amministratori di cui al comma 1, disponendo altresì che su richiesta del Consigliere interessato il diritto al gettone sia trasformato, a parità di costi, in una indennità di funzione.

**TITOLO III
DECENTRAMENTO****Capo I - Le Frazioni****Art.21****Suddivisione del territorio in Frazioni**

1. Il territorio del comune è suddiviso in Frazioni: aree integrate per natura del territorio, sviluppo urbanistico, dotazione di servizi comunali e caratteristiche socio economiche.
2. La delimitazione territoriale il numero e la denominazione delle Frazioni sono stabilite dal regolamento comunale sul decentramento.
3. La modificazione delle frazioni esistenti e di quelle che saranno istituite dal regolamento di cui al comma 2 sono deliberate a maggioranza assoluta dal consiglio comunale previa consultazione delle popolazioni interessate nelle forme che il consiglio stesso determinerà di volta in volta.

Capo II - Organismi del decentramento**Art.22 Consulta di Frazione**

1. In ogni Frazione avente un numero di residenti superiore a duecento è costituita una consulta di rappresentanti della popolazione residente o che vi ha una sede individuale di attività. La consulta è formata da un massimo di nove componenti, che durano in carica quanto il consiglio comunale che li ha eletti e possono essere rinominati.
2. Le modalità di nomina dei consultori da parte del consiglio comunale, inclusa l'eventuale scelta dei consultori tra candidati designati da associazioni che operino stabilmente nell'ambito delle diverse frazioni, sono stabilite con apposito regolamento.

Art.23 Funzioni della consulta di Frazione

1. La consulta è un organismo di partecipazione all'azione amministrativa con funzioni di iniziativa, e consultive sull'andamento dei servizi e delle attività decentrate dell'amministrazione.
2. Nelle materie di cui sopra la consulta può deliberare interrogazioni, petizioni o proposte di deliberazioni da inoltrare ai competenti organi del comune.
3. La funzione consultiva della consulta è svolta, su iniziativa della consulta stessa, in forma di votazione di ordini del giorno non vincolanti, in tutte le materie di cui al comma 1, nonché su ogni altra questione che i competenti organi comunali ritengono di sottoporre alla consulta stessa, nelle forme che tali organi indicheranno di volta in volta, inclusi eventuali dibattiti della consulta con la partecipazione degli amministratori comunali o assemblee pubbliche appositamente organizzate e dirette dalla consulta.
4. La consulta deve essere obbligatoriamente sentita per l'espressione del parere in merito alla formazione degli atti più importanti, che verranno individuati dal regolamento.

Art.24 - Funzionamento della Consulta di Frazione

1. La prima convocazione della consulta è fatta dal Sindaco, per l'elezione del Presidente della consulta, da farsi a maggioranza assoluta nella prima seduta o a maggioranza semplice nelle successive.
2. Il Presidente della consulta svolge le funzioni necessarie per il funzionamento dell'organo collegiale e dirige le assemblee pubbliche; agli può farsi sostituire da altro membro della consulta.
3. Con regolamento comunale possono essere dettate le norme di attuazione per il funzionamento e l'attività della consulta.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - La partecipazione in generale

Art. 25

Principio della partecipazione

1. L'Amministrazione riconosce il diritto della popolazione locale di concorrere, nelle forme stabilite dal presente Statuto, alla formazione dell'indirizzo politico-amministrativo comunale.
2. A tal fine l'Amministrazione favorisce l'accesso alle informazioni ed agli atti da essa formati o detenuti, e si impegna a progressivamente adottare con riguardo alle attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte lo strumento della carta dei servizi.

Capo II - La partecipazione popolare

Art. 26

Consultazione della popolazione

1. L'Amministrazione favorisce il coinvolgimento della popolazione nella scelta dei propri indirizzi generali di azione tramite la sua consultazione.
2. Le consultazioni possono consistere in assemblee, udienze pubbliche, sondaggi di opinione, questionari, verifiche a campione e riguardare specifiche zone ovvero categorie di cittadini od utenti.
3. La consultazione, promossa dalla Giunta o dal Consiglio comunale, riguarda materie di esclusiva competenza comunale.

Art. 27

Associazionismo e volontariato

1. L'Amministrazione, anche in attuazione del principio di sussidiarietà sostiene, valorizza e favorisce lo sviluppo delle libere forme associative e di volontariato.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione, nelle forme previste dalla legge e specificate dal regolamento, può costituire e periodicamente aggiornare un apposito Albo

comunale, una cui sezione è riservata alle associazioni di volontariato, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che ne abbiano diritto ai sensi di legge o siano da essa autonomamente riconosciuti, ed altresì quei Cittadini che si dichiarino disponibili a prestare, pur singolarmente, attività di servizio volontario.

3. L'Amministrazione, con riguardo all'assunzione dei servizi pubblici locali ovvero di pubblico interesse od utilità di natura sociale, si impegna ad assumere quei soli servizi di cui non sia già concretamente e sufficientemente assicurata sul proprio territorio l'erogazione da parte di altri soggetti, pubblici e privati, alle medesime condizioni che essa stessa potrebbe effettivamente applicare con una maggiore efficienza, efficacia ed economicità. Ove occorrente nei confronti di una minoranza di utenti disagiati, fermo quanto sopra, essa eventualmente si fa carico del solo accollo degli oneri sociali adeguati al caso concreto.
4. A parità di condizioni nel profilo della qualità dell'erogazione del servizio da prestare, ogni forma di corrispettivo, contributo, sostegno od altra incentivazione di ordine finanziario o reale nella disponibilità dell'Amministrazione è concessa con priorità a favore delle associazioni ed organizzazioni disponibili a prestarlo a titolo gratuito ovvero senza corresponsione dell'utile di impresa. Ove l'Amministrazione, per lo svolgimento di taluno dei servizi individuati nelle sezioni che compongono l'Albo di cui al comma 2, deliberi di assegnare beni, servizi od altra forma di sostegno reale a taluno dei soggetti iscritti all'Albo medesimo e si dimostri che lo stesso potrebbe essere reso in forma del tutto equivalente da più di una delle suddette associazioni ed organizzazioni, ispira il criterio di scelta dell'affidamento avendo preferenziale riguardo a quelle costituite fra i membri della Comunità locale e quindi, se del caso, alla rotazione periodica, con determinazione a sorte del primo assegnatario, da eseguirsi in pubblica seduta.
5. Sono in ogni caso fatte salve le norme sancite da disposizione di legge statale e regionale vigenti, nonché quelle compatibili dettate dall'apposito regolamento recante la disciplina delle sovvenzioni pubbliche e dei contratti.

Art. 28

Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i Cittadini residenti o comunque operanti nel territorio del Comune, anche stranieri, hanno diritto di presentare agli organi comunali, nelle materie di rispettiva competenza e nelle forme indicate nei successivi commi, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi di competenza comunale per la miglior tutela degli interessi collettivi della comunità locale.
2. L'istanza, sottoscritta anche da un solo avente diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco, che provvede ad esaminarla tempestivamente.
3. La petizione, sottoscritta da almeno cinquanta aventi diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco, che provvede a comunicare al suo primo sottoscrittore l'organo competente ad esaminarla e la data della sua trattazione entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali ciascun sottoscrittore ha diritto di richiederne l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.
4. La proposta, sottoscritta da almeno centocinquanta aventi diritto, consiste nella richiesta di deliberazione di un atto di competenza della Giunta o del Consiglio comunale. Ne sono condizioni di ammissibilità la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'Amministrazione, la redazione in articoli se ha ad oggetto una disciplina regolamentare e la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento richiesto all'Amministrazione comporta nella fase iniziale ed a regime. A tal fine, un'apposita determinazione del Sindaco riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi dell'ausilio del competente ufficio. In ogni caso, prima di sottoporre a votazione la proposta, deve esserne indicata la copertura finanziaria.
5. Si applica alla proposta, in quanto compatibile, la disciplina dettata ai precedenti commi 2 e 3.
6. La proposta è equiparata agli atti deliberativi agli effetti dei pareri richiesti dall'art. 53, comma 1, della l. 8 giugno 1990, n. 142.
7. L'Amministrazione assicura la pubblicità e la comunicazione dell'esito delle istanze, petizioni e proposte che le siano state inoltrate. E' in ogni caso trasmesso ai Capigruppo consiliari l'elenco di quelle respinte.

Art. 29
Referendum

1. Il Sindaco indice il referendum quando lo richieda il 15% (quindicipercento) dei Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Non possono essere sottoposti a referendum atti o fatti riguardanti la tutela di minoranze della popolazione, le nomine dei rappresentanti dell'Amministrazione, il suo personale e gli altri oggetti indicati dal regolamento. Il quesito sottoposto agli elettori rende esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e indica le modalità di copertura di tali oneri.
3. La proposta di referendum, sottoscritta da almeno 20 (venti) Cittadini elettori, prima della raccolta delle firme è sottoposta al giudizio di ammissibilità della Commissione Consiliare Affari Istituzionali.
4. La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Ove la proposta sottoposta a referendum sia stata accolta dalla maggioranza dei voti validamente espressi, il Consiglio comunale è tenuto ad assumere una deliberazione con la quale dichiara di volersi conformare ovvero discostare.
6. Le proposte di referendum non accolte ai sensi del comma 5 sono, a richiesta dei promotori, discusse in Consiglio comunale, quali petizioni.
7. Il regolamento disciplina inoltre i criteri di presentazione e formulazione del quesito nonché, fra gli altri, quelli concernenti le modalità di raccolta ed autenticazione delle firme e di svolgimento delle operazioni di voto.

Capo III - La partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 30

Procedimenti di interesse collettivo

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni ed eventualmente nelle forme indicate dall'art. 26, l'Amministrazione assicura la partecipazione degli interessati ai procedimenti di interesse collettivo.
2. Nei procedimenti amministrativi di particolare interesse partecipativo, l'adozione del provvedimento finale da parte dell'Ente può essere preceduta da udienza pubblica.
3. E' in ogni caso fatto salvo l'autonomo diritto di intervento ammesso dalla legge.

Art. 31

Procedimenti di interesse individuale

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, l'Amministrazione assicura la partecipazione ai procedimenti di interesse individuale ai loro destinatari ed agli altri soggetti che vi siano intervenuti, in quanto ammessi dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ed ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità della procedura, i destinatari ed i soggetti intervenuti hanno diritto di:
 - a) - essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale;
 - b) - assistere alle ispezioni ed agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini, salve restando le competenze di vigilanza e controllo ammesse alle Autorità pubbliche nei settori della tutela dell'ambiente e della salute pubblica di competenza comunale;
 - c) - prendere visione degli atti e documenti del procedimento.
3. E' in ogni caso salva, da parte dell'Amministrazione, la facoltà di adottare, provvisoriamente, provvedimenti cautelari.
4. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.
5. Il regolamento, nel rispetto dei precedenti commi, disciplina le modalità di esercizio del diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Capo IV - La pubblicità dell'attività

Art. 32

Pubblicità degli atti

1. Sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salva diversa disposizione di legge:
 - a) - le deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - b) - le ordinanze sindacali e gli altri atti che devono essere portati alla conoscenza della Collettività;
 - c) - le direttive e le circolari sindacali;
 - d) - gli altri atti indicati dai regolamenti, comprese le determinazioni, salvo quanto disposto dal regolamento per la tutela dei diritti alla riservatezza protetti dalla legge.
2. L'Amministrazione cura di offrire alla collettività quelle ulteriori forme di pubblicità della propria azione la cui efficacia si dimostri compatibili alle proprie risorse.

Art. 33

Accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi

1. Gli atti e documenti amministrativi comunali sono pubblici e l'Amministrazione, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di legge e regolamento o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, garantisce a chiunque ne abbia diritto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto al loro accesso nelle forme stabilite da un apposito regolamento. L'Amministrazione garantisce inoltre il diritto alle informazioni da essa detenute, ovvero dai suoi organismi strumentali o gestori di pubblici servizi, fra le quali sono in ogni caso contemplati:
 - a) - i dati di natura economica relativi alle scelte di programmazione ed in particolare quelli concernenti la destinazione delle risorse disponibili;
 - b) - i dati disponibili concernenti le condizioni generali di vita della popolazione;
 - c) - i criteri e le modalità di accesso ai servizi erogati direttamente od indirettamente dall'Amministrazione.
2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, l'Amministrazione garantisce ai soggetti interessati la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridicamente tutelati.
3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso agli atti e documenti richiesti sino a quando la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa ovvero la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese che ne sono coinvolti. Ove la richiesta di accesso riguardi un documento inserito in un procedimento composto da più fasi e non ancora esaurito, non ne è ammesso l'accesso prima della determinazione dell'unità organizzativa competente ad adottarne l'atto conclusivo. Ai sensi di legge, non è ammesso l'accesso nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
4. L'accesso alle banche dati formate e detenute dall'Amministrazione è limitato ai soli casi e nelle sole modalità stabilite dalla legge, ai sensi di regolamento.
5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei soli costi di riproduzione.
6. La richiesta di accesso deve sempre essere motivata e riguarda documenti formati dall'Amministrazione o da questa detenuti stabilmente.

Capo V - La difesa civica

Art. 34

Difensore civico

1. L'imparzialità, la correttezza ed in genere il buon andamento dell'azione comunale è garantita dal Difensore civico, di cui l'Amministrazione si avvale in convenzione con altri Enti locali.
2. Le procedure di nomina e revoca del Difensore civico saranno stabilite nel regolamento allegato alla convenzione di cui al comma 1.

Art. 35**Funzioni**

1. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni, in piena indipendenza dagli organi comunali:

- a) - intervenendo, anche d'ufficio, per la tutela di chiunque si dimostri leso nei propri diritti od interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti o comportamenti riconducibili all'azione comunale, da qualsivoglia suo organo o soggetto commesso od omesso;
- b) - eseguendo il controllo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale nei limiti, entro i termini e nelle forme previste dalla legge.

2. L'Amministrazione è tenuta a collaborare con il Difensore civico, fornendogli tempestivamente ogni informazione e documento che esso ritenga utile al più efficace svolgimento delle proprie funzioni.

3. Il Difensore civico trasmette con cadenza annuale al Sindaco, che la inserisce all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio comunale, una relazione di sintesi dell'attività svolta in esecuzione della funzione di cui al comma 1, lett. a), corredata se del caso da segnalazioni e proposte. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di comunicazione urgente, il Difensore civico può comunque trasmettere al Consiglio relazioni particolari o segnalazioni. Ove riscontri disfunzioni, carenze o ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilità disciplinare dei dipendenti comunali o degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti, ovvero se questi non gli prestano l'assistenza dovuta, è tenuto ad investire della questione il preposto responsabile e a darne immediata informazione al Sindaco.

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Capo I - Principi

Art. 36

Assunzione e revoca dei servizi pubblici locali

1. Il Comune, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali in conformità alla legge ed alle previsioni dei piani e programmi approvati dagli Enti pubblici cui sia tenuto a conformarsi.

Art. 37

Trasparenza nei servizi pubblici

1. Gli atti costitutivi degli organismi, entificati o meno, cui partecipa il Comune dettano norme idonee a garantire un'adeguata pubblicità delle scelte fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, nonché a prevedere modalità dirette ad assicurare, anche tramite Carte di servizi, la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze.

Capo II – Norme comuni

Art. 38

Nomina e revoca degli Amministratori

1. Il Consiglio di amministrazione dei modelli di servizio strumentali al Comune è composto da non più di cinque membri, incluso il Presidente, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale.
2. In caso di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi di cui all'art. 39, comma 1, di loro ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento, ovvero di pregiudizio degli interessi comunali, il Sindaco revoca singoli membri del Consiglio di amministrazione o ne dispone lo scioglimento.
3. Il Direttore è nominato, con contratto a tempo determinato, dal Sindaco secondo le modalità stabilite dall'atto costitutivo del modello di servizio che lo prevede, che disciplinano altresì le ipotesi di revoca.

Art. 39

Atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi generali ai quali i modelli di servizio devono attenersi per legge ed approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, la disciplina generale delle tariffe dei servizi erogati.
2. La Giunta, in conformità agli indirizzi consiliari, resi di norma in occasione dell'approvazione del bilancio comunale approva, su proposta del Consiglio di amministrazione:

- a) - il piano-programma delle attività, comprendente il contratto di servizio ove previsto;
 - b) - il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo e le relazioni previsionali e programmatiche;
 - c) - il bilancio d'esercizio;
 - d) - la determinazione puntuale delle tariffe, sulla base della disciplina generale approvata dal Consiglio comunale.
3. Ogni altro atto o deliberazione concernente l'espletamento del servizio pubblico è riservato all'autonomia gestionale della struttura di servizio, che vi provvede secondo le disposizioni del proprio atto costitutivo.

Art. 40
Vigilanza

1. La vigilanza sull'azione delle strutture di servizio strumentali al Comune, esclusa ogni forma di controllo sui suoi singoli atti, è esercitata:
- a) - dalle competenti Commissioni consiliari, con riguardo al rispetto degli indirizzi determinati dal Consiglio comunale ed al raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano-programma;
 - b) - dalla Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli atti costitutivi della singola struttura.
2. I rapporti degli organi di dette strutture con gli utenti dei servizi, attuati anche per il tramite di Carte di servizi, sono disciplinati dai rispettivi atti costitutivi.

Art. 41
Società per azioni, convenzioni e ricorso ad altri modelli

1. Il Comune, nelle modalità stabilite dalla legge, può promuovere la costituzione di società per azioni, o comunque di capitali, per la gestione di un servizio pubblico locale ovvero partecipare al capitale di società già costituite.
2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti locali e loro aziende per la cogestione di determinati servizi. Nella convenzione sono stabiliti i fini, la durata, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e le garanzie che regolano i rapporti fra gli Enti e le aziende che vi aderiscono. Ove la convenzione abbia ad oggetto l'affidamento della gestione di un servizio pubblico locale, la definizione dettagliata dei reciproci rapporti è stabilita da un contratto di servizio ovvero da un accordo ai sensi dell'art. 15, l. n. 241 del 1990, approvati dalla Giunta e stipulati dal Sindaco.
3. Per l'esercizio di attività di servizio che non abbiano il requisito del servizio pubblico locale, l'Unione ricorre, anche in associazione con altri soggetti pubblici e privati, ai modelli delle presone giuridiche che l'ordinamento ammette all'azione degli enti pubblici territoriali.

TITOLO VI
UFFICI E PERSONALE

Capo I - I principi

Art. 42

Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali è diretta ad assicurare, secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e, nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi comunali.
2. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore dei Cittadini. A tal fine l'Amministrazione introduce le innovazioni tecnologiche e normative più opportune alla costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.
3. E' compito dell'Amministrazione conciliare la massima efficienza gestionale con il benessere lavorativo dei propri dipendenti.

Art. 43

Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è determinato secondo regole idonee a renderlo dinamicamente capace di attuare gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.

Art. 44

Principi in materia di gestione del personale

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi riflette un sistema di gestione organizzativa attuato mediante il concorso partecipato degli Amministratori elettivi e gestionali.
2. A tal fine l'Amministrazione assume come metodi la formazione e la valorizzazione del proprio personale, e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche di gestione e di misurazione dei risultati.
3. Il personale comunale è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura del Comune secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa, rimanendo fermo che detto inquadramento conferisce la titolarità del rapporto di lavoro e non la titolarità di una specifica posizione nella struttura organizzativa dell'Ente.

Capo II - L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Art. 45

Regolazione

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è determinato, nel rispetto della legge, del presente Statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti approvati con deliberazione della Giunta comunale. L'ordinamento così costituito rappresenta la fonte di cognizione giuridica per la gestione delle attività organizzative dell'Ente.
2. Detti regolamenti riferiscono alle diverse materie che ne costituiscono l'oggetto i Criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.
3. Il sistema di direzione concretamente adottato è recato in uno Schema organizzativo, deliberato dalla Giunta comunale.

Art. 46

Criteri generali

1. La competenza del Consiglio comunale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi si esprime mediante l'approvazione di Criteri generali idonei ad orientare l'attività normativa riservata alla potestà della Giunta comunale.
2. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto il Consiglio comunale esercita, tramite detti Criteri, la funzione di evidenziare ed eventualmente selezionare quei principi organizzativi che ritenga prioritari nella regolazione di un assetto ordinamentale idoneo ad attuare i propri atti di indirizzo.
3. I Criteri generali sono stabiliti dal Consiglio comunale in apposita deliberazione ovvero in un'apposita sezione della Relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione.

Capo III - Il sistema di direzione

Art. 47

Articolazione del sistema decisionale

1. Gli organi di governo individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.
2. A tal fine, nelle forme indicate dal presente Statuto, il Sindaco e la Giunta definiscono le strategie ed i progetti volti ad attuare gli atti di indirizzo deliberati dal Consiglio comunale in specifici obiettivi.

3. La Giunta, tramite il processo di programmazione, pianificazione e budgeting seleziona ed ordina tali obiettivi; quindi assegna ai responsabili di settore le occorrenti risorse umane, reali e finanziarie per raggiungerli e ne controlla l'utilizzo tramite metodi e strutture capaci di misurarne i risultati.
4. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco nell'assicurare, contestualmente alla realizzazione del singolo obiettivo, l'integrazione complessiva delle attività affidate alla Giunta.
5. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione predispongono piani di lavoro diretti a tradurre operativamente, nel rispetto *delle linee programmatiche* e dei criteri stabiliti dal Sindaco, il complesso degli obiettivi affidati dalla Giunta alla loro diretta responsabilità.
6. Sulla base di tali piani, e coordinandosi con gli Assessori, il Segretario comunale ovvero, se nominato, il Direttore generale, elabora con cadenza annuale il progetto del piano esecutivo di gestione delle attività cui sovrintendono.
7. La Giunta approva i piani esecutivi di gestione, assegnando ai dipendenti responsabili delle strutture cui si riferiscono le dotazioni necessarie ad attuarli.
8. I piani approvati costituiscono riferimento per la valutazione dei risultati, delle responsabilità e dei trattamenti economici accessori o indennità di funzione, così come determinati dal regolamento.
9. Il sistema di controllo interno consente al Sindaco ed alla Giunta, anche attraverso specifiche rilevazioni, il costante monitoraggio sull'andamento delle attività di gestione ed impiego dei budget.

Art. 48

Direzione dell'organizzazione

1. La direzione dell'organizzazione è attuata mediante un sistema organizzativo idoneo a soddisfare, nel rispetto dei principi di legalità, efficacia ed economicità, la duplice esigenza di gestire efficientemente i compiti ed i servizi rientranti nell'attività ordinaria dell'Amministrazione comunale nonché realizzare quegli speciali obiettivi indicati nelle linee programmatiche di cui all'art. 15 o che la Giunta abbia comunque individuato per realizzare piani e programmi consiliari.
2. Lo Schema organizzativo di cui all'art. 45, comma 3, individua, nel rispetto delle tipologie dei ruoli di direzione definiti nel regolamento, l'assetto organizzativo idoneo a soddisfare tale duplice esigenza.

Art. 49

Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato e scelto dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, nell'ambito degli iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Sindaco disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti autonomi ruoli, il rapporto tra il Segretario e il Direttore generale, ove nominato.
2. Il Segretario svolge i compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, dei responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del Comune. Sovrintende, inoltre, allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, qualora il direttore generale non sia stato nominato.
3. Tale attività di sovrintendenza e di coordinamento non comporta un ruolo gerarchico del Segretario nei confronti dei responsabili, ma di direzione.
4. Il Segretario Comunale compie indagini e verifiche, anche su incarico del Sindaco, informandolo dell'andamento degli uffici. Segnala eventuali difficoltà, ritardi, carenze, proponendo agli organi di governo tutti i necessari e opportuni interventi di riequilibrio.

5. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
- b) Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali d'obbligo nell'interesse dell'Ente;
- c) Emanando istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti;
- d) Esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco.

art. 49 bis
Vice Segretario comunale

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento;

Art. 50
Direttore generale

1. Al fine di sovrintendere unitariamente al processo di pianificazione operativa delle attività, l'Amministrazione può avvalersi, tramite conferimento al Segretario comunale od in convenzione con altre Amministrazioni comunali, della figura del Direttore generale.

2. Compete al Direttore generale:

- a) - definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
- b) - coordinare i sistemi di pianificazione e di controllo della gestione;
- c) - adottare, dopo aver consultato il Comitato di direzione e secondo le direttive impartite dal Sindaco, il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione;
- d) - seguire il conseguimento e la realizzazione di specifici indirizzi ed obiettivi dettati dagli organi comunali, per quanto riguarda strutture di servizio dipendenti o partecipate dall'Amministrazione comunale;
- e) - concorrere a diffondere la cultura dell'innovazione ed individuare, nel rispetto della legalità amministrativa, i sistemi ed i percorsi più opportuni alla valorizzazione dei principi di cui al Capo I;
- e) - esercitare le altre funzioni e gli altri compiti indicati dal presente Statuto, dal regolamento ovvero dalla convenzione di cui al comma 1.

3. Il Direttore generale risponde direttamente al Sindaco.

4. Al Direttore generale, con riguardo all'esercizio delle proprie funzioni, rispondono tutti i dipendenti titolari delle funzioni di direzione, ad eccezione del Segretario comunale ove persona distinta.

5. L'incarico di Direttore generale è a tempo determinato ai sensi di legge.

Art. 51
Comitato di direzione

1. Il coordinamento nell'esercizio dei compiti gestionali, propri o delegati, dei dipendenti titolari delle funzioni di direzione nel perseguimento dei principi stabiliti al Capo I del Presente Titolo è di norma perseguito tramite l'attività del Comitato di direzione.
2. Il Comitato di direzione è l'organismo collegiale deputato ad istruire, affrontare e risolvere, eventualmente anche in forma consultiva o propositiva ai competenti organi di governo dell'Ente, ogni questione ad esso deferita dallo Statuto, dai regolamenti, dal Sindaco nonché, ove nominato, dal Direttore generale, con particolare riguardo a quelle aventi un'implicazione organizzativa intersettoriale.
3. Il Comitato di direzione, composto dai dipendenti titolari di funzione di direzione individuati dal Sindaco, è coordinato dal Sindaco medesimo e presieduto dal Segretario comunale ovvero, se nominato, dal Direttore generale. Il regolamento può attribuirgli altre funzioni e ne regola il funzionamento.

Capo IV - Le funzioni di direzione

Art. 52

Funzioni di direzione

1. Le strutture delle unità che compongono l'assetto definito dallo Schema organizzativo sono affidate alla responsabilità dei dipendenti cui il Sindaco abbia attribuito le funzioni per la loro direzione.
2. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione, per la traduzione operativa delle linee programmatiche del Sindaco e degli indirizzi consiliari, coadiuvano la Giunta nella definizione dei programmi annuali e pluriennali diretti a realizzarli, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle occorrenti risorse umane, reali e finanziarie.
3. Essi possiedono la titolarità esclusiva delle competenze gestionali loro proprie ai sensi di legge, come specificate dal presente Statuto e dal regolamento, e possono ricevere ulteriori competenze in base ad un atto di delega del Sindaco. Il regolamento definisce le relazioni organizzative che debbono essere osservate nel loro esercizio.

Art. 53

Rapporti con gli organi comunali

1. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione concorrono alla definizione degli obiettivi stabiliti dagli organi comunali mediante attività istruttorie e di analisi tecnica, e collaborano con il Sindaco e la Giunta, anche mediante autonome proposte, nella predisposizione dei progetti, piani e programmi volti ad attuarli.
2. Essi riferiscono periodicamente al Sindaco o all'Assessore da questi delegato sullo stato di avanzamento delle attività affidategli e, nelle forme previste dagli appositi regolamenti, partecipano alle sedute del Consiglio comunale (e delle Commissioni consiliari).

Art. 54

Relazioni organizzative interne all'apparato

1. I rapporti fra il personale comunale, nel rispetto dei compiti e delle responsabilità proprie di ciascuno, sono improntati al principio della massima e leale collaborazione.
2. Le relazioni organizzative interne, definite dal regolamento, sono di direzione e coordinamento, di equiordinazione e di sovraordinazione-subordinazione gerarchica.
3. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione improntano l'esercizio delle proprie competenze in merito alla gestione del personale ad essi subordinato ai criteri dell'imparzialità e della complessiva omogeneità di trattamento fra i dipendenti in possesso della medesima categoria funzionale, provvedendo per quanto possibile in relazione agli obiettivi assegnatigli di valorizzare le attitudini e risaltare il merito di ciascuno di loro.
4. Essi sovrintendono alla diffusione ed effettiva apprensione delle tecniche gestionali adottate dall'Amministrazione e provvedono a diffondere al competente personale ogni ulteriore informazione, di carattere giuridico e non, necessaria od utile al miglior espletamento dei compiti affidati alla struttura da essi diretta.

Art. 55

Attribuzione e revoca delle funzioni di direzione

1. In base all'assetto determinato nello Schema organizzativo ed all'idoneità dei dipendenti stabilita da criteri fissati con regolamento, il Sindaco attribuisce le funzioni di direzione ai dipendenti di ruolo presso l'Amministrazione ovvero assunti ai sensi del comma 2, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale. L'attribuzione di tali funzioni è fatta per un tempo determinato, non superiore al proprio mandato, e può essere rinnovata con provvedimento espresso.
2. La copertura dei posti di direzione, alta specializzazione e di funzionario dell'area direttiva, previsti o meno nella dotazione organica, può essere disposta dal Sindaco ai sensi di legge e di regolamento mediante l'assunzione di professionalità esterne a cui vengono conferiti incarichi a tempo determinato.

3. Indipendentemente da specifiche azioni e sanzioni disciplinari, in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o di rilevante inefficienza od incapacità nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione rispettivamente prefissati per la singola attività di direzione, che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente e tempestivamente segnalategli, il Sindaco può revocare anticipatamente le funzioni di direzione attribuite ai sensi del comma 1.
4. La revoca delle funzioni di direzione è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato delle ragioni che la supportano.
5. Il regolamento detta ulteriori norme in merito all'assegnazione ed alla revoca delle funzioni di direzione.

Art. 56

Responsabilità direzionali

1. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione sono responsabili ai sensi di legge e di regolamento del legittimo, efficiente, efficace ed economico svolgimento delle attività ordinarie e degli speciali obiettivi assegnati alla struttura affidata alla loro direzione e rispondono direttamente al Sindaco del risultato complessivo da essa conseguito.
2. Detti dipendenti sono altresì responsabili, ai sensi del regolamento:
 - a) - della tempestività e regolarità degli atti affidati allo loro competenza, secondo criteri di ordinaria diligenza professionale, ai fini della quale si tiene conto della eventuale obiettiva incertezza dei criteri tecnici o della disciplina da applicare;
 - b) - della efficiente organizzazione del personale rimesso alla loro gestione;
 - c) - dell'ordinata utilizzazione delle altre risorse messe a loro disposizione.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni di sovrintendenza, il Sindaco può richiedere loro spiegazioni per specifiche disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti ovvero mancato raggiungimento di obiettivi o loro grave pregiudizio, se del caso adottando i provvedimenti di cui all'art. 55, comma 3.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57

Norma di rinvio

1. L'attività finanziaria e contrattuale comunale è svolta, nel rispetto della legge, ai sensi degli appositi regolamenti

Art. 58

Disciplina transitoria

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto si applicano quelli attualmente vigenti in quanto compatibili.

Art. 59

Revisione dello Statuto

1. La variazione delle norme recate dal presente Statuto sono deliberate ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. n. 142 del 1990.
-

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.